Set Informativo BeRebel AUTOVETTURE

Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario)

Informativa sull'uso dei tuoi dati e sui tuoi diritti

Modello SI 2026010BR

Edizione 11/11/2026

Assicurazione R.C. Autovetture e altre garanzie

Documento informativo precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: Linear Assicurazioni

Prodotto: BeRebel Autovetture

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in via del Gomito 1, 40127 Bologna, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, recapito telefonico 051 6378111, telefax 051 7096928, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.

Intermediario produttore di fatto: BeRebel S.p.A.

BeRebel S.p.A., Agenzia assicurativa iscritta al RUI n. A000710054, con sede legale in Italia, in Via Stalingrado 37 – 40128 Bologna (Bo), berebel@pec.unipol.it, Registro Imprese di Bologna C.F. 03959831201, P. IVA 03740811207 REA 558818. Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., Gruppo Assicurativo Unipol, Albo società capogruppo n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) per i danni causati a terzi dalla circolazione delle Autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo adibiti ad uso proprio su cui deve essere installato il dispositivo satellitare denominato RebelBot.

Che cosa è assicurato?

Linear risarcisce i danni fino all'importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale). Per la garanzia R.C. Auto la legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 € per danni alle persone e 1.300.000 € per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile scegliere massimali di importo superiore.

In particolare, sono assicurati i danni causati:

- ✓ A terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ Ai trasportati su sedia a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici stabilmente installati;
- ✓ A terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ Dal rimorchio/carrello appendice agganciato al veicolo abilitato al traino;
- ✓ Alla sede stradale dalla circolazione del veicolo.

Garanzie Opzionali

(per i dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

Rinuncia alla rivalsa; Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Collisione, Animali per strada, Collisione con veicolo non assicurato, Kasko Completa, Garanzie accessorie, Cristalli; Assistenza Stradale; Infortuni del Conducente; Tutela Legale.

Che cosa non è assicurato?

Per legge non considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatorio di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatorio di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatorio per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, e se conviventi o a loro carico, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, a relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ danni causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente.

Ci sono limiti di copertura?

Linear, in particolare per l'R.C. Auto, ha diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- ! veicolo guidato da persona in stato ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quanto il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;
- ! con il limite massimo di 3.000 € se nella polizza è presente l'opzione "Guida esperta" e al momento del sinistro il conducente non possiede i requisiti richiesti.

Alle coperture assicurative – sia base che opzionali - possono essere applicati rivalse, scoperti (espressi in percentuale o cifra fissa) o franchigie (espresse in cifra fissa o in percentuale) indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza, che possono portare alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C. Auto e l'assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
- ✓ L'assicurazione Infortuni del Conducente opera nel territorio per il quale è valida l'assicurazione R.C. Auto.
- ✓ L'assicurazione Assistenza Stradale "Pro" opera in Italia e nel territorio per il quale è valida l'Assicurazione R.C. Auto.
- ✓ L'assicurazione Tutela Legale opera nel territorio per il quale è valida l'assicurazione R.C. Auto.

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C. Auto l'esercizio, da parte di Linear, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
- In caso di Sinistro devi denunciare l'accaduto.

Quando e come devo pagare?

Alla stipula del contratto deve essere pagato il "premio minimo mensile" che è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. A scadenza di polizza deve essere pagata l'eventuale regolazione di premio entro e non oltre il 5° giorno del mese successivo alla scadenza della polizza. Il pagamento può essere effettuato tramite sistemi di pagamento elettronico
(carta di credito o carta di debito).

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha una durata temporanea, inferiore all'anno, con scadenza allineata all'ultimo giorno del mese, e comunque non inferiore a una frazione di mese e non superiore a un mese più frazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se tutti gli importi previsti dal contratto sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per lo stesso veicolo e comunque fino e non oltre le ore 24 del quinto giorno successivo alla scadenza di polizza. Qualora, in seguito alla stipula di polizze continuative, la copertura si protragga per 12 mesi consecutivi, l'assicurazione è operante fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza della mensilità che ha consentito di completare il periodo di copertura di 12 mesi.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista in polizza senza obbligo di disdetta.
Puoi risolvere il contratto in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva all'estero, inidoneità del veicolo all'uso come mezzo di trasporto, divieto all'uso, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente.
È inoltre possibile richiedere a Linear la risoluzione consensuale, per qualsiasi ragione.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di stipula del contratto

Assicurazione R.C. Auto e altre garanzie autovetture

Autovetture
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: Linear Assicurazioni S.p.A.
Intermediario produttore di fatto: BeRebel S.p.A.
Prodotto: BeRebel Autovetture

Data: 11/2026 (Il presente DI aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata)

Scopo
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società - Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede legale in Italia in Via del Gomito 1, 40127 Bologna società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Assicurazioni S.p.A., facente parte del gruppo Assicurativo Unipol, quest'ultimo iscritto all'albo delle società capogruppo presso l'IVASS n.046. Sito internet www.linear.it, tel. 0516378111, email clienti@linear.it, pec linear@pec.unipol.it. La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento IVASS n.279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150) ed è iscritta nell'albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez I n. 1.00122.
Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto della Compagnia è pari ad € 143,6 milioni con capitale sociale, interamente versato, pari a 19,3 milioni di euro e totale delle riserve patrimoniali, pari a 109 milioni di euro. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR), disponibile all'indirizzo https://www.linear.it/extra/pdf/Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria.pdf, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2025, è pari a 85,6 milioni di euro, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari a 38,5 milioni di euro, con Fondi Propri rispettivamente pari a 136 milioni di euro e a 130,9 milioni di euro, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2025, pari a 1,59 volte il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) e pari a 3,40 volte il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

I SUCCESSIVI RINVII A SEZIONI, PAGINE ED ARTICOLI SI RIFERISCONO ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO R.C.A.
Riparazione Diretta: sezione 2, pag. 20, art. 2.12.1 – Guida esperta: sezione 2, pag. 21, art. 2.12.2
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Rinuncia alla rivalsa: sezione 2, pag. 13, art. 2.9.1
GARANZIE OPZIONALI
Incendio e furto: sezione 3, pag. 23, art. 3.6 – **Eventi naturali**: sezione 3, pag. 24, art. 3.7 – **Atti vandalici e sociopolitici**: sezione 3, pag. 25, art. 3.8 – **Collisione**: sezione 3, pag. 25, art. 3.9 – **Animali per strada**: sezione 3, pag. 26, art. 3.10 – **Collisione con veicolo non assicurato**: sezione 3, pag. 27, art. 3.11 – **Kasko completa**: sezione 3, pag. 27, art. 3.12 – **Garanzie accessorie** – Chiavi protette plus: sezione 3, pag. 28, art. 3.13.1 – Bagagli protetti plus: sezione 3, pag. 29, art. 3.13.2 – Proteggi patente plus: sezione 3, pag. 30, art. 3.13.3 – **Cristalli**: pag. 31, art. 3.14 – **Assistenza stradale**: sezione 4, pag. 35, art. 4.1 – **Infortuni del conducente**: sezione 5, pag. 39 – **Tutela legale**: sezione 6, pag. 42

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA R.C.A.: non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.
GARANZIE OPZIONALI, CVT: esclusioni generali per i danni:
agli accessori aggiuntivi non di serie, salva specifica pattuizione; ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, strumentali all'attività svolta, compresi i corredi professionali salva specifica pattuizione; da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione; da dolo, colpa grave o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato; da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari; da sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno; da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara. Non sono comprese spese per modifiche, aggiunte o migliorie al Veicolo, deposito, danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Non sono previste ipotesi di rivalsa.
CVT: esclusioni specifiche per i danni:
Incendio e furto: da fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da incendio; dovuti ad appropriazione indebita.
Eventi naturali: al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua; agli impianti elettrici causati da fenomeni elettrici comunque manifestatisi; ai cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo quando questi risultino danneggiati o rotti in seguito all'evento grandine.
Atti vandalici e sociopolitici: conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo; avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.
Collisione: da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada"; verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; da operazione di carico e scarico; causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; alle ruote in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'Assicurato.
Animali per strada: da circolazione "fuoristrada"; causati dal conducente sanzionato per aver omesso di fermarsi e di prestare un tempestivo intervento di soccorso agli animali coinvolti; causati dal conducente sanzionato per guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ; indennizzabili in base ad altra garanzia prestata dal contratto.
Collisione con veicolo non assicurato: indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto; per cui l'assicurato abbia fatto ricorso al Fondo Vittime della Strada.
Kasko completa: da traino irregolare e/o non conforme alla carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada"; verificatisi se il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato; causati da cose od animali trasportati sul veicolo; da collisione con animali vaganti; da operazione di carico e scarico; causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag; alle ruote in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia; dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'Assicurato.
Garanzie accessorie: non vi sono esclusioni specifiche in aggiunta a quanto indicato nelle esclusioni generali delle Garanzie opzionali.
Cristalli: ai cristalli blindati e/o antisfondamento; che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o non corrispondenti alle caratteristiche della casa costruttrice; ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela; da rigature e/o segnature dei cristalli; da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli; dovuti a vizi di fabbricazione; riconducibili alla normale usura.
GARANZIE OPZIONALI, ASSISTENZA STRADALE: le prestazioni non vengono erogate in caso di:
violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida; dolo e /o attività illecita del Contraente e/o Assicurato o persone di cui deve rispondere; di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente; di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; guida del veicolo senza abilitazione prescritta; mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico; immobilizzo del veicolo dovuto a esecuzioni di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; operazioni di ordinaria manutenzione del veicolo; veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato. Inoltre, le prestazioni non vengono erogate in caso di impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali.
Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita dell'Assicurato.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE: esclusioni per gli infortuni determinati da:
guida del veicolo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; partecipazione a competizioni e alle relative prove e guida in circuiti senza competizione; delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato; ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati; guerra o insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, occupazione e invasione militare; trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente da accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche; da interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile; azioni o comportamenti dell'Assicurato collegati a sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici; eventi naturali catastrofici; dolo o attività illecita di Contraente e/o Assicurato.
Non sono previste ipotesi di rivalsa.
TUTELA LEGALE: garanzia non operante:
se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della R.C. Auto; se la controversia è promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione; se il conducente non è abilitato alla guida; se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento; se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità; in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti; per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza; per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto; per la difesa dell'Assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear. La garanzia non comprende: multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere; spese di giustizia penale; oneri fiscali; spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto.
Non sono previste ipotesi di rivalsa.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto BeRebel Autovetture è rivolto a persone fisiche, col proprio nucleo di riferimento, proprietarie e utilizzatrici di autovetture e di autoveicoli per trasporto promiscuo adibiti ad uso proprio su cui viene installato il dispositivo satellitare denominato RebelBot, che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente o tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario è pari al 15,1 % del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa Assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: - Linear Assicurazioni S.p.A. - Funzione Reclami via del Gomito 1, 40127 Bologna (BO) - tramite email all'indirizzo reclami@linear.it Oppure utilizzando l'apposito modello di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.linear.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.linear.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la Funzione Reclami di Linear deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni (60, se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente o dell'intermediario a titolo accessorio e relativi dipendenti e collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it anche con il modello ivi disponibile.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esclusione dei danni da circolazione.
Negoziazione Assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Linear. Condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento dei danni da circolazione.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Procedura di conciliazione paritetica** Per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet www.linear.it. **Perizia contrattuale e Arbitrato irrituale (garanzie diverse da "R.C. Auto")** Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Infortuni del conducente" e "Tutela Legale", che Linear e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici o ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di Linear e dell'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. **Liti transfrontaliere** Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: R.C.A. e Rinuncia alla rivalsa: dal 9% al 16% (a seconda della scelta operata dalle province/città metropolitane); Incendio e furto – Eventi naturali – Atti vandalici e sociopolitici – Collisione – Animali per strada – Collisione con veicolo non assicurato – Kasko completa – Cristalli – Garanzie accessorie (Chiavi protette plus – Bagagli protetti plus – Proteggi patente plus) 13,5%; Assistenza stradale – Infortuni del conducente – Tutela legale 12,5%. **Detrazione fiscale**: non prevista. **Tassazione delle prestazioni assicurate**: non prevista

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER APRIRE IL SINISTRO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI).

Condizioni di assicurazione BeRebel AUTOVETTURE

Comprensive di glossario

Assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli e altre garanzie

Documento redatto in conformità alle linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti

Modello SI 2026010BR

Edizione 11/11/2026

INDICE DEI CONTENUTI

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 5
1.1 Caratteristiche della polizza 5
1.2 Condizioni necessarie di BeRebel 5
1.3 Calcolo del preventivo e conclusione del contratto 5
1.4 Durata del contratto e decorrenza 6
1.5 Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione 6
1.6 Pagamento del Premio 6
1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
1.8 Risoluzione del contratto 8
1.9 Continuità di osservazione 8
1.10 Risoluzione consensuale 8
1.11 Diritto di recesso 9
1.12 Diritto di annullamento in giornata 9
1.13 Modalità di comunicazione e di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale 9
1.14 Foro competente 9
1.15 Imposte e tasse 9
1.16 Lingua applicabile 9
1.17 Legge applicabile 9
2. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C. AUTO) 10
2.1 Garanzia base (Rischio assicurato) 10
2.2 Osservazione della sinistrosità 10
2.3 Attestazione sullo stato del rischio 11
2.4 Soggetti esclusi dall'assicurazione 11
2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione 12
2.6 Esclusioni e Rivalsa 12
2.7 Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa 12
2.8 Estensione territoriale 12
2.9 Condizioni aggiuntive della garanzia R.C. AUTO 13
2.9.1 Rinuncia alla Rivalsa 13
2.10 CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 14
2.11 Formula BONUS/MALUS con tariffa chilometrica 16
2.11.1 Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Linear (o aziendale) 18
2.11.2 Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice 18
2.11.3 Criteri di mantenimento della classe di merito interna Linear e C.U. 18
2.11.4 Veicolo già assicurato all'estero 19
2.11.5 Regole evolutive della classe di merito interna Linear 19
2.11.6 Riapertura e liquidazione di un Sinistro 20
2.11.7 Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati 20
2.12 Opzioni tariffarie della Formula Tariffaria "Bonus/Malus con tariffa chilometrica" 20
2.12.1 "Riparazione Diretta" (operante solo se richiamata in polizza) 20
2.12.2 "Tipologia di guida" 21
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT) 22
3.1 Rischio assicurato 22
3.2 Esclusioni 22
3.3 "Riparazione Diretta" 22
3.4 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio 23
3.5 Estensione territoriale 23

3.6 Incendio e Furto ... 23
3.6.1 Rischio assicurato ... 23
3.6.2 Esclusioni ... 24
3.6.3 Forma dell'assicurazione ... 24
3.7 Eventi Naturali ... 24
3.7.1 Rischio assicurato ... 24
3.7.2 Esclusioni ... 24
3.7.3 Forma dell'assicurazione ... 24
3.8 Atti Vandalici e Sociopolitici ... 25
3.8.1 Rischio assicurato ... 25
3.8.2 Esclusioni ... 25
3.8.3 Forma dell'assicurazione ... 25
3.9 Collisione ... 25
3.9.1 Rischio assicurato ... 25
3.9.2 Esclusioni ... 25
3.9.3 Forma dell'assicurazione ... 26
3.10 Animali per strada ... 26
3.10.1 Rischio assicurato ... 26
3.10.2 Esclusioni ... 26
3.10.3 Forma dell'assicurazione ... 26
3.11 Collisione con veicolo non assicurato ... 27
3.11.1 Rischio assicurato ... 27
3.11.2 Esclusioni ... 27
3.11.3 Forma dell'assicurazione ... 27
3.12 Kasko Completa ... 27
3.12.1 Rischio assicurato ... 27
3.12.2 Esclusioni ... 28
3.12.3 Forma dell'assicurazione ... 28
3.13 Garanzie Accessorie ... 28
3.13.1 Chiavi Protette Plus ... 28
3.13.2 Bagagli protetti Plus ... 29
3.13.3 Proteggi patente plus ... 30
3.13.4 Forma dell'assicurazione ... 31
3.14 Cristalli ... 31
3.14.1 Rischio assicurato ... 31
3.14.2 Esclusioni ... 31
3.14.3 Forma dell'assicurazione ... 31
4. SEZIONE ASSISTENZA ... 35
4.1 Assistenza stradale ... 35
4.1.1 Rischio assicurato ... 35
4.1.2 Delimitazioni ... 35
4.1.3 Pagamento delle Prestazioni ... 36
4.1.4 Esclusioni ... 36
4.1.5 Diritto di Rivalsa ... 37
4.1.6 Estensione territoriale ... 37
4.1.7 ASSISTENZA "PRO" ... 37
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ... 39
5.1 Rischio assicurato ... 39
5.2 Garanzie Prestate ... 39
5.3 Esclusioni ... 40
5.4 Limiti di indennizzo ... 40
5.5 Rinuncia alla Rivalsa ... 40
5.6 Estensione territoriale ... 41
6. SEZIONE TUTELA LEGALE ... 42
6.1 Rischio assicurato ... 42
6.2 Delimitazioni ... 42
6.3 Esclusioni ... 43
6.4 Estensione territoriale ... 43
6.5 Diritto di scelta del professionista ... 43
7. SEZIONE TECNOLOGIA ... 44
7.1 Dispositivo telematico RebelBot ... 44
7.2 Erogazione dei servizi ... 44
7.3 Rete di installatori convenzionati ... 44
7.4 Impegni del Contraente ... 44
7.5 Conseguenze degli inadempimenti ... 45

8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 46
8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C. AUTO) 46
8.1.1 Denuncia di sinistro 46
8.1.2 Risarcimento del danno da circolazione 46
8.1.3 Gestione delle vertenze 48
8.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.) 48
8.2.1 Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato 48
8.2.2 Determinazione dell'ammontare del danno 48
8.2.3 Regola proporzionale 49
8.2.4 Riparazione Diretta 49
8.2.5 Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie 50
8.2.6 Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate 50
8.2.7 Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina 50
8.2.8 Pagamento dell'indennizzo 51
8.2.9 Documenti da presentare a Linear 51
8.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA 51
8.3.1 Assistenza Stradale 51
8.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE 52
8.4.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro 52
8.4.2 Pagamento dell'indennizzo 52
8.4.3 Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti 53
8.4.4 Norme per la garanzia MORTE 53
8.4.5 Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE 53
8.4.6 Anticipo indennizzo 57
8.4.7 Arbitrato irrituale 58
8.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE 58
8.5.1 Modalità di attivazione e gestione del sinistro 58
8.5.2 Pagamento dell'indennizzo 58
8.5.3 Arbitrato irrituale 58
TABELLA DI CONVERSIONE FRA LE CLASSI DI MERITO BONUS MALUS DI C.U. (CONVERSIONE UNIVERSALE) E QUELLE INTERNE DEL PRODOTTO BEREBEL AUTOVETTURE 59
Glossario 60
Numeri e riferimenti utili 66

1.NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

1.1 Caratteristiche della polizza

È possibile acquistare la polizza esclusivamente per:

- veicoli immatricolati in Italia;
- veicoli in regola con la revisione;
- Contraenti cittadini comunitari e non comunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia non scaduto, muniti di codice fiscale italiano valido e documento di identità valido; l'assicurazione di veicoli il cui Proprietario sia diverso dal Contraente è consentita purché appartenente al suo nucleo di riferimento e BeRebel si riserva di acquisire la delega fornita dal Proprietario.

1.2 Condizioni necessarie di BeRebel

È possibile acquistare la polizza solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Contraente utilizza un dispositivo mobile con software Android 10 o superiore oppure con software iOS 16 o superiore, scarica sul suo dispositivo l'app BeRebel e accetta le Condizioni di Utilizzo dei Servizi BeRebel.
- I pagamenti sono effettuati esclusivamente con una della modalità messe a disposizione sull'app BeRebel e indicate nel successivo Art. 1.6 "Pagamento del Premio".
- Il Contraente alla stipula accetta le comunicazioni in via digitale per cui comunica un indirizzo email e un numero di telefono cellulare entrambi validi e certificati, affinché BeRebel S.p.A. possa usarli per le finalità contrattuali. Il Contraente ha l'onere di comunicare tempestivamente a BeRebel S.p.A. il cambiamento di tali recapiti.
- Poiché è previsto l'abbinamento obbligatorio al dispositivo telematico RebelBot funzionale per la fornitura dei servizi infotelematici a scopi assicurativi, per il conteggio dei km percorsi, per la profilazione dello stile d'uso e di guida del veicolo ai fini tariffari e per la rilevazione delle frenate e accelerazioni brusche, il Contraente deve stipulare con il provider telematico il contratto accessorio di abbonamento ai servizi telematici, che comporta l'obbligo di:
  - installazione/attivazione e mantenimento in funzione a bordo del veicolo del dispositivo telematico, concesso in comodato gratuito dal provider telematico;
  - adempimento degli impegni contrattuali legati al dispositivo telematico indicati nell'Art. 7.4 "Impegni del Contraente".

Alla stipula della polizza il Contraente deve costituire a favore e nell'interesse di BeRebel S.p.A. un deposito infruttifero in denaro a garanzia dell'adempimento delle seguenti obbligazioni:

1. pagamento dell'eventuale premio di conguaglio in funzione dei km percorsi, ai sensi dell'Art. 1.6 "Pagamento del Premio", lettere b) e c);
2. restituzione al provider telematico, alla scadenza o alla cessazione del contratto, ai sensi dell'Art. 7.4 "Impegni del Contraente", del dispositivo RebelBot concesso in comodato d'uso in caso di penale prevista all'Art. 7.5 "Conseguenze degli inadempimenti".

I dettagli e il funzionamento del deposito sono riportati nelle Condizioni di Utilizzo dei Servizi BeRebel.

1.3 Calcolo del preventivo e conclusione del contratto

Il contratto è concluso tra il Contraente e Linear tramite BeRebel S.p.A. nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato da quest'ultima, che per tale contratto impiega tecniche di comunicazione a distanza dell'app BeRebel e del sito internet www.berebel.it. Per la gestione e per i contratti successivi al primo è impiegata l'app BeRebel.

a) Calcolo del preventivo

Per effettuare una quotazione e ricevere un preventivo il Contraente deve scaricare gratuitamente l'app BeRebel e certificare il proprio numero di telefono cellulare ed indirizzo e-mail o, in alternativa, accedere al sito internet www.berebel.it e selezionare la sezione "Scopri la tua tariffa".

Il Contraente deve inserire i dati richiesti da BeRebel S.p.A. che elaborerà il preventivo tramite la propria app o il proprio sito internet sulla base delle informazioni fornite.

Dopo l'accettazione delle Condizioni di Utilizzo dei Servizi BeRebel, il preventivo, che può essere salvato mediante la specifica funzione prevista in app e nel sito internet www.berebel.it, resta valido non oltre la data di scadenza del periodo di copertura riportata sul preventivo come periodo di copertura; è reso disponibile sull'app BeRebel; viene inoltre inviato via email all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Contraente, insieme alla documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente compresi il Set informativo e le condizioni di abbonamento ai servizi telematici.

b) Conclusione del contratto

Se interessato a procedere con l'acquisto sulla base del preventivo salvato, **il Contraente deve scegliere la modalità e il luogo di ritiro del dispositivo telematico RebelBot e il mezzo di pagamento tra quelli messi a disposizione da BeRebel S.p.A.** Il sistema di acquisto con carta di credito o con altre modalità di pagamento elettronico viene effettuato in condizioni di sicurezza avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni.

Il preventivo acquista efficacia di contratto mediante il pagamento dell'importo integrale e completo da parte del Contraente:

- del premio minimo mensile;
- del deposito cauzionale;
- dell'eventuale canone relativo al contratto accessorio di abbonamento ai servizi telematici Premium.

Ricevuto il pagamento di tutti questi importi, BeRebel S.p.A. rende disponibile mediante l'app BeRebel e invia all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Contraente la polizza, il contratto di abbonamento ai servizi telematici, il certificato di assicurazione e la carta verde.

Le diverse fasi e modalità da seguire per la conclusione del contratto sono illustrate nel sito internet BeRebel.it e sulla app BeRebel.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

1.4 Durata del contratto e decorrenza

Il contratto ha una durata temporanea, inferiore all'anno, con scadenza allineata all'ultimo giorno del mese, e comunque non inferiore a una frazione di mese e non superiore a un mese più frazione; si risolve automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza **se tutti gli importi di cui all'Art. 1.3 "Calcolo del preventivo e conclusione del contratto" lett. b) sono stati pagati**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, qualora esso sia successivo al giorno di decorrenza.

L'assicurazione opera fino alla data di effetto di un nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato per lo stesso veicolo e comunque non oltre le ore 24 del quinto giorno successivo alla data di scadenza. Tuttavia, qualora, in seguito alla stipula di polizze continuative, la copertura assicurativa si protragga per 12 (dodici) mesi consecutivi, intesa come somma dei periodi di copertura delle polizze temporanee, Linear in relazione esclusivamente all'ultima mensilità – quella cioè che consente di completare il predetto periodo di copertura di dodici mesi – **si obbliga a** mantenere operante la copertura assicurativa fino all'effetto dell'eventuale nuovo contratto e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza, **come se il contratto fosse stato di durata annuale.**

Alla scadenza, BeRebel S.p.A. si riserva la facoltà di proporre al Contraente, rendendola disponibile sull'app BeRebel e mediante invio all'indirizzo di posta elettronica fornito, una proposta di rinnovo di durata mensile. Nel caso in cui il Contraente intenda rinnovare il contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1.3 "Calcolo del preventivo e conclusione del contratto".

QUANDO E COME DEVO PAGARE

1.5 Determinazione del Premio e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la tariffa e le condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'emissione del preventivo che ha dato origine alla stipula della polizza.

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza, nonché al contenuto dell'ultima attestazione conseguita in corso di validità.

Il premio determinato e pagato in via anticipata alla stipula della polizza sarà soggetto a eventuale conguaglio ai sensi del successivo Art. 1.6 "Pagamento del Premio" lett. b) e lett. c).

1.6 Pagamento del Premio

Il Contraente è obbligato a pagare l'intero premio assicurativo dovuto che si compone:

- del "premio minimo mensile": parte minima fissa, indicata in polizza e comprensiva di una percorrenza di 200 km, che **deve essere pagata alla stipula del contratto;**
- del "premio di conguaglio": parte di premio variabile eventualmente **dovuta dal Contraente alla scadenza del contratto in funzione dei km effettivamente percorsi nella durata contrattuale**, o attribuiti in caso di impossibilità di rilevarli. **Il Contraente è obbligato a corrispondere il premio di**

conguaglio per i km eccedenti i primi 200, mentre nessun rimborso gli è dovuto per percorrenze inferiori. L'importo del premio al km è indicato in polizza, fatta salva la riduzione che potrebbe essere applicata a tale importo in funzione dell'uso e stile di guida determinato in base a quanto indicato nell'Art. 2.11 "Formula BONUS/MALUS con tariffa chilometrica".

a) Pagamento del premio minimo mensile

Il Contraente potrà pagare il premio minimo mensile esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento: carte di credito del circuito Visa/Master Card, carte di debito.

b) Pagamento del premio di conguaglio alla scadenza della polizza (regolazione del premio)

Alla scadenza della polizza, BeRebel S.p.A. effettuerà il calcolo dell'eventuale premio di conguaglio in funzione dei km effettivamente percorsi, dell'uso e stile di guida, determinati in base alle risultanze del dispositivo telematico RebelBot installato e funzionante, ovvero attribuiti in caso di impossibilità, e lo renderà disponibile al Contraente il 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza del contratto tramite app BeRebel. **Il Contraente dovrà procedere a pagare quanto eventualmente dovuto esclusivamente mediante i metodi di pagamento di cui alla lettera a).**

Con l'utilizzo di uno qualsiasi dei metodi di pagamento digitali per il premio minimo mensile di cui al presente Art. 1.6 lett. a) punto 1, il Contraente autorizza BeRebel S.p.A. a prelevare il premio di conguaglio con il medesimo mezzo di pagamento il 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza della polizza.

Il pagamento del conguaglio è comunque dovuto entro e non oltre il 5° giorno del mese successivo alla scadenza della polizza con un qualunque metodo di pagamento tra quelli ammessi.

Qualora il pagamento non vada a buon fine o il Contraente non provveda al pagamento del premio di conguaglio richiesto entro il predetto termine, Linear:

- **per la garanzia R.C. Auto potrà agire proporzionalmente in rivalsa nei confronti del Contraente stesso per i pagamenti effettuati in relazione ai sinistri avvenuti nel periodo al quale la regolazione del premio si riferisce;**
- **per le garanzie diverse dalla R.C. Auto potrà ridurre, in misura proporzionale all'importo della regolazione del premio non pagata, l'importo della liquidazione del sinistro, qualora lo stesso non fosse stato ancora liquidato; qualora l'importo fosse già stato liquidato, Linear si riserva di richiedere la restituzione del maggior importo pagato.**

c) Pagamento del premio di conguaglio in caso di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza:

Alla risoluzione della polizza in corso di contratto dovuta ai casi disciplinati al successivo art. 1.8, Risoluzione del contratto, BeRebel S.p.A.:

- calcola il premio dovuto comprensivo di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale in funzione dei km percorsi, dell'uso e stile di guida, (determinati tramite il dispositivo telematico RebelBot installato e funzionante, oppure altrimenti attribuito) eccedenti la porzione di 200 km riproporzionata al periodo di validità della copertura;
- sottrae dall'importo ottenuto il premio minimo mensile pagato e non goduto (al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale), **ad eccezione del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro** diverse dalla garanzia R.C. Auto.
- se il conguaglio è a favore del Contraente, il rimborso sarà effettuato con le modalità indicate nelle Condizioni di Utilizzo dei Servizi BeRebel e con lo stesso metodo con il quale è stato effettuato il pagamento del premio minimo mensile;
- **se il conguaglio è a favore di Linear, il Contraente dovrà pagare quanto dovuto;**

Nel caso della risoluzione consensuale BeRebel S.p.A calcola il premio eventualmente dovuto in funzione dei km effettivamente percorsi, dell'uso e stile di guida, (determinati tramite il dispositivo telematico RebelBot installato o altrimenti attribuito) eccedenti i 200 km ricompresi nel premio minimo mensile e lo comunica al Contraente, **il quale deve pagare quanto dovuto. In questi casi non verrà rimborsato nessun eventuale conguaglio di premio a favore del Contraente.**

Per le modalità di pagamento del conguaglio, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, vale quanto previsto alla precedente lett. b).

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Linear presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, Linear può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni diverse. In questo caso, se il Contraente rilascia dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, Linear può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del sinistro in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a BeRebel S.p.A. l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri[1].

1 Artt. 1910 e 1913 del Codice Civile

VARIAZIONI CONTRATTUALI

1.8 Risoluzione del contratto

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a BeRebel S.p.A.:

- il trasferimento di proprietà del veicolo o consegna in conto vendita, fornendo idonea documentazione (ad esempio, per l'alienazione, l'atto di trasferimento di proprietà registrato; per il conto vendita, quanto rilasciato da un operatore professionale del settore);
- la demolizione, fornendo copia del certificato, rilasciato ai sensi di legge, attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione;
- l'esportazione definitiva all'estero del veicolo, fornendo copia della documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico e della targa di immatricolazione;
- il furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo, fornendo copia della denuncia presentata all'autorità competente;

La Società, oltre che per gli eventi sopra citati, provvederà alla risoluzione del contratto anche per le seguenti casistiche **a seguito della relativa comunicazione cui è tenuto il Contraente:**

- inidoneità del Veicolo all'uso come mezzo di trasporto, documentata tramite autocertificazione del Contraente;
- uso del Veicolo vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente, documentato dal Contraente.

La comunicazione dovrà avvenire esclusivamente mediante l'app BeRebel, con le modalità ivi indicate.

La risoluzione del contratto avverrà nei termini seguenti:

- in caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo, dalle ore 24 della data di denuncia presentata alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 122, comma 3 del Codice. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada[2];
- in tutti gli altri casi, dalle ore 24 della data desunta dalla documentazione fornita oppure di quella di avvenuta comunicazione a BeRebel S.p.A., qualora successiva.

BeRebel S.p.A., ricevuta e controllata la documentazione necessaria per la risoluzione del contratto, procederà con la regolazione del premio secondo quanto previsto all'Art. 1.6 "Pagamento del Premio" lett. c).

Linear eserciterà il diritto di rivalsa, nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa successivamente alla risoluzione del contratto.

1.9 Continuità di osservazione

Nei casi di cessazione del rischio dovuti esclusivamente a:

- trasferimento di proprietà del veicolo o consegna in conto vendita;
- demolizione;
- esportazione definitiva all'estero;
- furto, rapina e appropriazione indebita;

qualora il Contraente desideri assicurare un altro veicolo, potrà richiedere a BeRebel S.p.A. che la nuova copertura avvenga in continuità di osservazione con il rischio cessato, **purché sussistano tutte le seguenti condizioni:**

- il nuovo veicolo appartenga al medesimo settore assicurativo e sia del medesimo Proprietario (o ne sia locatario nel caso di contratto di leasing) o del coniuge in comunione di beni;
- la cessazione del rischio e la decorrenza della nuova copertura abbiano pari data, o comunque la decorrenza della nuova copertura sia successiva a quella di cessazione del rischio di non oltre 180 giorni.

1.10 Risoluzione consensuale

Il contraente può chiedere a BeRebel S.p.A. di interrompere il contratto in anticipo rispetto alla data di scadenza **se**:

- non si siano verificati sinistri;
- abbia inviato tutti i documenti eventualmente richiesti da BeRebel;
- abbia pagato i premi dovuti.

Per ottenere la risoluzione, **il Contraente deve inviare a BeRebel la richiesta unitamente a una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto tramite email.**

La risoluzione consensuale non è consentita per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione da parte della Società vincolataria.

2 Art 283 del Codice delle Assicurazioni Private

La data di risoluzione non può essere mai antecedente alla data di richiesta, ed a condizione che sia stato pagato l'eventuale regolazione del premio secondo quanto previsto all'Art. 1.6 "Pagamento del Premio" lett. c).

1.11 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula, **dandone comunicazione a Linear** tramite app BeRebel, oppure tramite PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di posta di cui alla sezione "Riferimenti utili".

Il contraente può in alternativa recedere tramite apposita funzionalità dedicata, attivabile on line da un apposito pulsante, collocato sul sito internet di BeRebel. A tal fine, il contraente dovrà inserire i suoi dati, gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico durevole (es. mail) con il quale farsi recapitare l'avviso di ricevimento della richiesta del recesso. Una volta compilata la dichiarazione di recesso, il contraente conferma la volontà di recedere tramite la funzione "richiedi recesso".

In tutti i casi sopra indicati, il contratto si risolve e Linear tramite BeRebel S.p.A. rimborsa al Contraente, nelle medesime modalità con le quali è stato effettuato il pagamento, le seguenti somme:

- il premio minimo mensile pagato (al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.)
- il deposito cauzionale;
- l'eventuale canone relativo al contratto accessorio di abbonamento ai servizi telematici Premium.

Il diritto di recesso non può essere esercitato se nel predetto termine di 14 giorni:

- è stata richiesta la liquidazione dell'indennizzo o delle somme assicurate
- si è verificato un sinistro RCA

Il rimborso verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e verrà accreditato a favore del Contraente con le modalità indicate nelle Condizioni di Utilizzo dei Servizi BeRebel.

1.12 Diritto di annullamento in giornata

Il Contraente ha la facoltà di annullare il contratto entro le ore 24 del giorno di pagamento effettuato ai sensi dell'Art. 1.3 "Calcolo del preventivo e conclusione del contratto", lett. b), ottenendo il riaccredito dell'intero importo versato **solo qualora la decorrenza della copertura abbia effetto non precedente alle ore 24 del giorno del pagamento. Per richiedere l'annullamento in giornata il Contraente dovrà accedere tramite apposita funzione prevista dalla app BeRebel**. In tal caso il contratto si intende come mai stipulato e gli effetti mai prodotti.

ALTRE NORME

1.13 Modalità di comunicazione e di ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale

A fronte dell'accettazione, prima della conclusione del contratto, di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale in via digitale (app BeRebel e/o email), il Contraente - fermo il diritto di cui all'art. 120-quater, comma 3 del Codice - può in ogni momento modificare la modalità di comunicazione prescelta.

1.14 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

1.15 Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'assicurazione, presenti e futuri, sono a carico del Contraente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche se il pagamento sia stato anticipato da Linear.

1.16 Lingua applicabile

Tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono in lingua italiana. Nella corrispondenza è ammesso l'uso della lingua inglese.

1.17 Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

2.SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C. AUTO)

COSA ASSICURA

2.1 Garanzia base (Rischio assicurato)

Linear assicura in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Quanto in precedenza indicato si applica purchè il Veicolo, al momento dell'incidente, venga utilizzato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto e a prescindere dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Nella polizza è convenuto un massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico di Linear, e due sottomassimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose (compresi gli animali): qualora uno dei sottomassimali non sia stato interamente impegnato per la copertura dei danni a cui è destinato, la somma assicurata residua sarà utilizzata da Linear per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo.

L'Assicurazione copre anche:

- la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
- la Responsabilità Civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi alla circolazione del veicolo assicurato;
- la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresi i carrelli appendice), **purché in circolazione e agganciato al veicolo trainante indicato in polizza**. Ai fini di tale estensione gratuita **occorre che il veicolo trainante sia regolarmente abilitato al traino** in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico ed alle disposizioni vigenti;
- la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze.

Linear, inoltre, assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle "Condizioni Aggiuntive della garanzia R.C. Auto" **in quanto siano state espressamente richiamate in polizza e per cui sia stato pagato il relativo premio.**

In questo caso, i massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive della garanzia R.C. Auto".

2.2 Osservazione della sinistrosità

Qualora, in seguito alla stipula di polizze continuative, la copertura assicurativa si protragga per 12 (dodici) mesi consecutivi, intesa come somma dei periodi di copertura delle polizze temporanee, Linear si obbliga a consegnare agli aventi diritto l'attestato di rischio, come se il contratto fosse stato di durata annuale.

A parità di veicolo e targa, Linear mantiene la continuità anche nell'ipotesi in cui la successione consecutiva delle polizze temporanee dovesse subire un'interruzione di massimo cinque giorni nell'arco dei predetti 12 (dodici) mesi.

La somma dei periodi di copertura per 12 mesi consecutivi determina la maturazione dell'attestato di rischio, in funzione della seguente osservazione:

- prima osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della prima polizza e termina con un'osservazione di 10 (dieci) mesi più eventuale frazione;
- osservazioni successive: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza dell'osservazione precedente.

Nei casi di cessazione del rischio previsti all'Art. 1.8 "Risoluzione del contratto" per furto, rapina, appropriazione indebita, vendita, conto vendita, demolizione o esportazione, qualora il Contraente richieda di assicurare un altro veicolo ai sensi dell'Art. 1.9 "Continuità di osservazione", l'osservazione della sinistrosità

in corso non si interrompe e vengono mantenute la classe di Conversione Universale (C.U.) e la classe di merito interna Linear. Il computo del termine di 180 giorni, di cui all'art. 1.9 "Continuità di osservazione", non concorre a integrare la somma dei periodi di copertura oggetto dell'osservazione della sinistrosità; **il periodo di osservazione resta sospeso dalla data di cessazione del rischio e riprende a decorrere da quando viene attivato il contratto sul nuovo veicolo.**

2.3 Attestazione sullo stato del rischio

Conclusa l'osservazione secondo quanto indicato nel precedente Art. 2.2 "Osservazione della sinistrosità", l'attestazione di rischio rilasciata comprende, secondo le norme in vigore:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all'Attestazione;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il Proprietario del veicolo, o altro avente diritto, e ciascun Veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- il tipo veicolo per il quale l'Attestazione viene rilasciata
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- la tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale con responsabilità principale e con responsabilità paritaria nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto, se disponibili, con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose);
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei Sinistri "accaduti" (indipendentemente dal pagamento) con Responsabilità principale, con Responsabilità paritaria e con Responsabilità minoritaria nei 5 anni anteriori alla scadenza del contratto
- la percentuale di responsabilità per i sinistri con responsabilità paritaria;
- il numero e gli importi delle franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- nel caso di stipula di polizza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice (classe Bonus/Malus proveniente da altro veicolo proprio o di famiglia) l'attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza, che verrà mantenuta anche nelle attestazioni successive alla prima.

Nell'attestazione vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione secondo le indicazioni del Regolamento IVASS 58/2026 e la classe di merito interna Linear.

In caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione l'attestazione è rilasciata solo se l'osservazione della sinistrosità risulta conclusa secondo quanto indicato nel precedente Art. 2.2 "Osservazione della sinistrosità".

L'attestazione conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'attestazione può essere utilizzata a condizione che il Contraente o il Proprietario dichiarino che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o attestino la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'attestazione non è più valida. In assenza di attestazione valida l'assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

COSA NON ASSICURA

2.4 Soggetti esclusi dall'assicurazione

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto) non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
  a) il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
  b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
  c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive[3], a relative prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del conducente.

2.6 Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;

c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;

d) qualora il veicolo non sia in regola con la revisione periodica.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2 del Codice, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Inoltre:

- salvo quanto previsto dall' Art. 8.1.1 "Denuncia di sinistro", **Linear si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del Contraente e dell'Assicurato che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**
- qualora il contratto sia stato stipulato scegliendo la tipologia "Guida Esperta", di cui all'Art. 2.12.2 "Tipologia di guida" e al momento del sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, **Linear eserciterà il diritto di rivalsa in proporzione alla riduzione di premio pagato e fino alla concorrenza di € 3.000 per sinistro.**

2.7 Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa

Linear, a parziale deroga dell'Art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:

- nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla**. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro, Linear sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo in occasione del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del veicolo;**
- nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. **In caso di mancato rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro, Linear sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.**

DOVE VALE LA COPERTURA

2.8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio **della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, del Montenegro, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Serbia e della Svizzera.**

L'assicurazione vale altresì per gli altri **Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate**. Linear rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante **secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto)**, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente o l'Assicurato è obbligato a farne immediata distruzione. Linear eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo**.

3 Art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private

2.9 Condizioni aggiuntive della garanzia R.C. AUTO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o entrambe le condizioni aggiuntive della garanzia R.C. Auto di seguito proposte, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se è stato pagato il relativo premio.

2.9.1 Rinuncia alla Rivalsa

In caso di richiamo in polizza di questa Condizione aggiuntiva, operano le seguenti rinunce alla rivalsa:

- **Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**. Linear, a parziale deroga dell'Art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, **solamente per il primo sinistro verificatosi durante l'effetto di polizza, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale Linear limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso dell'effetto della medesima polizza, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.**
- **Rinuncia alla rivalsa per veicolo non in regola con la revisione**. Linear, a parziale deroga dell'Art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa qualora il veicolo sia in circolazione seppur non in regola con la revisione periodica, **solamente per il primo sinistro verificatosi durante l'effetto di polizza. A seguito di tale rinuncia parziale Linear limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso dell'effetto della medesima polizza, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso**.
- **Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme**. Linear, a parziale deroga dell'Art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico, **solamente per il primo sinistro verificatosi durante l'effetto di polizza. A seguito di tale rinuncia parziale Linear limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso dell'effetto della medesima polizza, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso. Linear si riserva il diritto di rivalsa, per l'intero esborso verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà**.
- **Rinuncia alla Rivalsa per guida di neopatentati con patente da meno di 1 anno e Veicolo di potenza eccedente il consentito (Art. 117 del "Nuovo Codice della Strada" - Limitazioni nella guida).** Linear, a parziale deroga dell'Art. 2.6 "Esclusioni e Rivalsa", rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa qualora in caso di sinistro venga appurato che alla guida del Veicolo indicato in polizza - ed avente una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t o comunque una potenza superiore a 70 kw (se il Veicolo è di categoria M1) - si trovi un conducente che ha conseguito la patente di guida di categoria B da meno di un anno, **solamente per il primo sinistro verificatosi durante l'effetto di polizza. A seguito di tale rinuncia parziale Linear limiterà l'azione di rivalsa al 10% del danno con il massimo di € 500. Per eventuali sinistri successivi verificatisi nel corso dell'effetto della medesima polizza, Linear eserciterà il diritto di rivalsa per l'intero esborso.**

COME ASSICURA

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA R.C. AUTO

Al contratto si applicano:

- la disciplina relativa alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.), che prevede regole di determinazione, assegnazione ed evoluzione stabilite dalla legge e comuni per tutte le imprese di assicurazione per la storia del rischio del veicolo assicurato; la classe CU consente il confronto tra le diverse imprese;
- la formula BONUS/MALUS con tariffa chilometrica, che invece è specifica di Linear e che viene presa in considerazione per determinare il premio di tariffa; quest'ultimo, infatti, viene calcolato sulla base della classe di merito interna Linear e del chilometraggio, stile e uso di guida.

Entrambe sono di seguito dettagliate.

2.10 CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento della stipulazione della polizza viene determinata seguendo i criteri del Regolamento IVASS 58/2026 e dell'Art. 134 comma 4-bis del Codice; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'attestato di rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Qualora all'atto della stipula, l'attestato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati:

Linear acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito C.U.. Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e Linear non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultimo attestato di rischio presente nella banca dati;

in caso di completa assenza di attestato di rischio utile in banca dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, Linear richiede al Contraente la dichiarazione scritta di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, Linear potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione. **In difetto, Linear assegna il contratto alla classe di merito C.U. 18.**

Nelle due ipotesi precedenti Linear verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Conclusa l'osservazione della sinistrosità secondo quanto indicato nell'Art. 2.2 "Osservazione della sinistrosità", le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal veicolo, seguono i criteri dettati dal Regolamento IVASS 58/2026

TABELLA 1 - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI C.U.

PROVENIENZA	ASSEGNAZIONE				
Classe di CU	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistro	4 Sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

2.11 Formula BONUS/MALUS con tariffa chilometrica

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria:

"Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata durante l'osservazione della sinistrosità. Il "Bonus/Malus" si articola in 19 classi di merito interne Linear di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati nella successiva Tabella 2 - "coefficienti per classi di merito interne Linear";

e

con **tariffa chilometrica**, cioè con calcolo del premio in relazione al chilometraggio totale e all'uso e stile di guida. Ai fini della determinazione del chilometraggio totale e dell'uso e stile di guida saranno considerati i dati rilevati e trasmessi dal dispositivo telematico RebelBot nel suo periodo di attivazione secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione del dispositivo o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina alle ore 23:00 del giorno di scadenza del contratto stesso;
- i periodi successivi, in caso di rinnovo, iniziano alle ore 23:00 del giorno precedente la decorrenza contrattuale e terminano alle ore 23:00 del giorno di scadenza del contratto stesso.

a) Chilometraggio totale

Il conteggio totale dei km terrà conto di quanto segue:

- totale km registrati nel periodo di attivazione dal dispositivo telematico RebelBot;
- 20 km al giorno imputati nei giorni consentiti* per l'installazione e attivazione del dispositivo telematico RebelBot;
- 20 km al giorno nei restanti casi consentiti* di assenza o mancata attivazione del dispositivo telematico RebelBot.

Ferma la diversa attribuzione forfetaria giornaliera di 100 km prevista dall'Art. 7.5 "Conseguenze degli inadempimenti".

**consentiti secondo le tempistiche previste all'Art. 7.4 – "Impegni del Contraente" - punti 1, 2 e 4*.

b) Uso e stile di guida

La rilevazione dell'uso e stile di guida è determinato considerando i seguenti dati:

- **Frenate e accelerazioni brusche**

  Si definisce "brusca" un'accelerazione o una frenata superiore alla soglia di 2,94 m/sec2.

  Il parametro sulla base del quale viene valutato l'uso e lo stile di guida è determinato rapportando gli eventi (frenate e accelerazioni brusche) registrati dal dispositivo telematico RebelBot (ferma la diversa attribuzione previsti dall'Art. 7.5 "Conseguenze degli inadempimenti") con i chilometri percorsi dal veicolo nel periodo di osservazione.

  Lo stile di guida sarà considerato "virtuoso" se il parametro descritto in precedenza risulta inferiore al valore individuato come soglia.

  Lo stile di guida sarà considerato "rischioso" se il parametro risulta superiore al valore individuato come soglia.

- **Tempo di permanenza**

  Il conteggio del tempo di permanenza nella singola provincia viene rilevato e trasmesso dal dispositivo telematico RebelBot e ciò rileva perché alcune province sono considerate a maggiore rischio (CH, PA, IS, PZ, MI, CS, PE, CT, LT, TE, AV, BN, MT, CB, LE, RM, SA, TA, BR, NA, CE, BA, FG, BT); resta ferma la diversa attribuzione prevista dall'Art. 7.5 "Conseguenze degli inadempimenti".

  L'uso sarà considerato "virtuoso" se il tempo di permanenza rilevato nelle province meno rischiose risulta maggiore di quello nelle province più rischiose.

  L'uso sarà considerato "rischioso" se il tempo di permanenza rilevato nelle province meno rischiose risulta minore di quello nelle province più rischiose.

Alla scadenza della polizza BeRebel effettuerà il conguaglio moltiplicando il premio al chilometro, indicato in polizza, per il chilometraggio totale (al netto dei chilometri ricompresi nel premio minimo mensile) e applicando eventualmente una percentuale, compresa tra 0% e 5%, di agevolazione tariffaria meritocratica in considerazione della rilevazione effettuata dell'uso e dello stile di guida in combinazione tra loro.

Il Contraente ha la possibilità di verificare costantemente se l'uso e lo stile di guida risultano virtuosi o rischiosi a seconda delle frenate/ accelerazioni e dei tempi di permanenza rilevati, onde migliorarli e conseguentemente godere delle agevolazioni tariffarie più ampie possibili.

TABELLA 2 - COEFFICIENTI PER CLASSI DI MERITO INTERNE LINEAR BEREBEL

COEFFICIENTI PER CLASSI DI MERITO INTERNE LINEAR BEREBEL	
Classe di merito Linear	**Coefficiente**
0	**1,00**
1	**1,06**
2	**1,10**
3	**1,13**
4	**1,15**
5	**1,16**
6	**1,17**
7	**1,19**
8	**1,20**
9	**1,22**
10	**1,25**
11	**1,30**
12	**1,36**
13	**1,43**
14	**1,53**
15	**1,66**
16	**1,81**
17	**2,00**
18	**2,23**

2.11.1 Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Linear (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna Linear di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'attestazione.

Laddove non diversamente precisato nelle condizioni di assicurazione, il riferimento è sempre alla classe di merito interna Linear (o aziendale). I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Linear, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'archivio nazionale dei veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna Linear 14 (salvo quanto espressamente indicato agli Artt. 2.11.2 "Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice" e 2.11.3 "Criteri di mantenimento della classe di merito interna Linear e C.U.");
- in presenza di una attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna Linear determinata dall'applicazione della tariffa e della tabella di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una attestazione Linear in corso di validità:
  - relativa ad una polizza che prevede l'applicazione di condizioni di assicurazione del prodotto BeRebel, il nuovo contratto - salvo quanto indicato agli Artt. 2.11.2 "Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice" e 2.11.3 "Criteri di mantenimento della classe di merito interna Linear e C.U." - viene assegnato alla stessa classe di merito interna Linear indicata nell'attestazione;
  - relativa ad una polizza che prevede l'applicazione di condizioni di assicurazione di prodotti diversi da BeRebel, il nuovo contratto - salvo quanto indicato agli Artt. 2.11.2 "Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice" e 2.11.3 "Criteri di mantenimento della classe di merito interna Linear e C.U." - viene assegnato alla classe di merito interna Linear determinata dall'applicazione della tariffa e della tabella di corrispondenza in vigore al momento della stipulazione del contratto.
- Nel caso di contratto in essere con altra compagnia di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto con BeRebel in costanza della sospensione della garanzia non potrà:
  - produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla data di scadenza del precedente contratto;
  - far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità.

  In tale caso, un eventuale nuovo contratto concluso con BeRebel in vigenza di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione (CU 18).

2.11.2 Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

Linear, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

2.11.3 Criteri di mantenimento della classe di merito interna Linear e C.U.

Linear, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.11.2 "Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice", in tutti i casi di stipula di una nuova polizza e in presenza di una attestazione in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna Linear, determinata con i criteri indicati all'Art. 2.11.1 "Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna Linear (o aziendale)", sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione dalla circolazione, esportazione definitiva all'estero, furto totale, Rapina o appropriazione indebita del veicolo assicurato, **purché il Proprietario (nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni**. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, **non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del Locatario siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi** (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterrà lo IUR e la sinistralità pregressa. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralità maturata sul veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o convivente di fatto che acquisisce la proprietà;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, **purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi** (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro veicolo dal medesimo acquistato;

- acquisto di un veicolo da parte del conducente di un veicolo di proprietà di una persona con disabilità, **purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi** (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul veicolo di proprietà del soggetto portatore di handicap. Allo stesso modo la persona con disabilità che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della sopraccitata disposizione;
- qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo caduto in successione, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
- nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata o dalla società a responsabilità limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi. Nel caso di trasferimento del veicolo da una società in accomandita semplice a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sarà conservata soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualità di socio accomandatario con mantenimento anche della sinistralità maturata sul veicolo;
- qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà, quest'ultima usufruirà della classe di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile.

2.11.3.1 Rientro del veicolo assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine e il Proprietario rientri in possesso del veicolo - ma abbia già stipulato un nuovo contratto per altro veicolo avvalendosi del Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) o si sia già avvalso della continuità assicurativa di cui all'art. 1.9 "Continuità di osservazione" **- dovrà assicurarlo stipulando un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Linear sia la classe C.U. precedente al conto vendita**.

2.11.3.2 Ritrovamento del veicolo assicurato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita

Qualora il veicolo oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita venga ritrovato, e il Proprietario ne rientri in possesso - ma abbia già stipulato un nuovo contratto per altro veicolo avvalendosi del Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) o si sia già avvalso della continuità assicurativa di cui all'art. 1.9 "Continuità di osservazione" - **dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna Linear sia la classe C.U. precedente alla perdita di possesso**.

2.11.4 Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso di stipula della polizza per un veicolo precedentemente assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 sia C.U. che interna Linear, a meno che il Contraente non consegni:

- per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato appartenente all'Unione Europea, l'attestazione di sinistralità pregressa di cui al Regolamento (UE) 3 luglio 2024, n.1855
- per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea una dichiarazione sostitutiva, rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna Linear da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Regolamento IVASS 58/2026 , e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del contratto.

2.11.5 Regole evolutive della classe di merito interna Linear

Conclusa l'osservazione della sinistrosità, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 2.2 "Osservazione della sinistrosità", il contratto è assegnato alla classe di merito interna Linear di pertinenza, in base alla seguente tabella 3, a seconda che Linear abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione della sinistrosità stessa o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di sinistri con responsabilità principale.

Si terrà conto, inoltre, dei sinistri con responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso sinistro - non determineranno l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato privo di sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

	Classe di merito di assegnazione interna Linear in base a: • numero di Sinistri con Responsabilità principale pagati; • numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i Sinistri pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna Linear di assegnazione rispetto a quella di provenienza	**-1** (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	**+2** (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	**+5** (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	**+8** (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	**+11** (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

2.11.6 Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, Linear procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al rilascio dell'attestato di rischio aggiornato, alla ricostruzione della situazione assicurativa, recepente anche la riapertura del sinistro stesso, con i conseguenti conguagli di premio.

2.11.7 Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio e fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3, offrendo a **CONSAP** (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o a Linear (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione della sinistrosità precedente alla data di scadenza del contratto. **Tale facoltà riguarda solo i sinistri liquidati integralmente nel corso dell'osservazione che ha generato l'attestazione di rischio**.

Se il Contraente decide di pagare le somme liquidate per il sinistro o per i sinistri che intende rimborsare, alla scadenza del contratto che ha dato origine alla maturazione dell'attestato di rischio secondo quanto previsto all'articolo 2.2 "Osservazione della sinistrosità":

- vengono riconosciuti la classe di merito e il premio che sarebbero stati applicati in assenza dei sinistri;
- viene rilasciato un nuovo attestato di rischio con la nuova evoluzione della classe di bonus/malus, sul quale non compariranno i sinistri rimborsati.

2.12 Opzioni tariffarie della Formula Tariffaria "Bonus/Malus con tariffa chilometrica"

La formula tariffaria "Bonus/Malus con tariffa chilometrica" prevede le seguenti opzioni tariffarie:

- "Riparazione Diretta";
- "Tipologia di guida"

2.12.1 "Riparazione Diretta" (operante solo se richiamata in polizza)

Linear, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C. Auto, per i sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del "Risarcimento Diretto" prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, nella forma del "Risarcimento del Danno in Forma Specifica" secondo i criteri di risarcimento previsti all'Art. 8.1.2 "Risarcimento del danno da circolazione". **Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno e la riparazione del veicolo non sia antieconomica ai sensi dell'Art. 8.1.2 "Risarcimento del danno da circolazione", lettera d) "Riparazione diretta"**.

L'Assicurato si obbliga ad effettuare la riparazione del veicolo assicurato affidandosi a UnipolService. In virtù di ciò il premio R.C. Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla tariffa ed indicata in polizza.

2.12.2 “Tipologia di guida”

Il Contraente alla stipula sceglie una tra le seguenti tipologie di guida, alternative tra loro, e che viene espressamente indicata in polizza:

1. **GUIDA LIBERA**

L’opzione “Guida Libera” non prevede limitazioni nella guida del veicolo rispetto alle caratteristiche del conducente;

oppure

2. **GUIDA ESPERTA**

L’opzione “Guida Esperta” **prevede che il conducente del veicolo al momento del sinistro abbia età compresa tra 23 anni e 75 anni e abbia conseguito la patente da almeno 2 anni.**

L’Assicurato ha l’obbligo di indicare nella denuncia di sinistro i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente. Linear eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati in proporzione del minor premio pagato per effetto della presenza in polizza dell’opzione Tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di € 3.000 per ogni sinistro, se non sono rispettati i requisiti previsti o qualora la denuncia di sinistro non contenga l’indicazione dei dati del conducente o della sua patente di guida.

Linear non eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato:

- quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione e alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
- quando il conducente di età inferiore ai 23 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità;
- quando la circolazione del veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
PRESTAZIONI	**LIMITI / SOTTOLIMITI**
Risarcimento danni da circolazione	• Massimale minimo di legge: € 6.450.000/Sinistro per danni a persone e € 1.300.000 /Sinistro per danni a cose (Massimale complessivo € 7.750.000/Sinistro); • Massimale di € 7.000.000/Sinistro per danni a persone e € 3.000.000 per danni a cose (Massimale complessivo € 10.000.000/ Sinistro); • Massimale di € 15.000.000/Sinistro per danni a persone e € 5.000.000 per danni a cose (Massimale complessivo € 20.000.000/ Sinistro); • Massimale di € 40.000.000/Sinistro per danni a persone e € 10.000.000/Sinistro per danni a cose (Massimale complessivo € 50.000.000/Sinistro).

3.SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

La vendita delle garanzie può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

COSA ASSICURA

3.1 Rischio assicurato

Linear assicura i rischi relativi al veicolo tramite le garanzie opzionali riportate nella presente sezione le quali si ritengono operanti **se richiamate in polizza ed è stato pagato il relativo premio.**

Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", al "Pagamento dell'indennizzo" e alla "Denuncia del sinistro" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" delle presenti condizioni di assicurazione.

COSA NON ASSICURA

3.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi agli accessori aggiuntivi non di serie, salva specifica pattuizione;
- relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo, strumentali all'attività svolta, compresi i corredi professionali, salva specifica pattuizione;
- determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
- causati da dolo, colpa grave o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;
- determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti allo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre compresi le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

COME ASSICURA

3.3 "Riparazione Diretta"

Garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti Vandali e Sociopolitici, Collisione, Animali per strada e Kasko Completa.

Linear, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti Vandali e Sociopolitici, Collisione, Animali per strada e Kasko Completa nella forma "dell'indennizzo in forma specifica", sulla base dell'Art. 8.2.4 "Riparazione Diretta". **L'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, ad affidarsi esclusivamente a "UnipolService", salvo il caso del danno da grandine per cui si obbliga ad avvalersi esclusivamente del "Network specializzato grandine di UnipolService".**

3.4 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

Linear, ad ogni rinnovo, effettua l'adeguamento automatico del valore assicurato del veicolo indicato in polizza sulla base delle valutazioni redatte da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") e, nella stessa percentuale, anche del valore degli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali (esclusivamente per la formula Protezione totale), Atti Vandalici e Sociopolitici e Kasko Completa.

Per la garanzia Collisione, il limite massimo di indennizzo indicato in polizza non è soggetto a adeguamento.

I limiti massimi di indennizzo ed i premi delle garanzie Cristalli, Animali per strada, Collisione con veicolo non Assicurato e delle garanzie accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del valore assicurato.

Al momento della stipula della polizza il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote;
- il valore complessivo degli eventuali accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- se il valore assicurato è inferiore alla valutazione di Quattroruote;
- per i veicoli assicurati con Polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del valore assicurato;
- in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "auto nuove" ed "auto usate" di tale fonte;
- se il modello del veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote.

In questi casi il valore del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato solo **su specifica richiesta del Contraente.**

DOVE VALE LA COPERTURA

3.5 Estensione territoriale

L'assicurazione opera nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria.

3.6 Incendio e Furto

COSA ASSICURA

3.6.1 Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", Linear indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato.

L'assicurazione è estesa:

- ai danni a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio determinati da atti dolosi di terzi;
- alle spese sostenute - a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio - per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato**, fino alla concorrenza di € 10.000 per sinistro e per la durata di polizza**;
- ai danni causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- ai danni causati al veicolo durante il possesso abusivo conseguente al furto o alla rapina, anche se derivanti da atti di vandalismo;
- alle spese di parcheggio e custodia disposte dall'autorità in caso di incendio, furto, rapina del veicolo indicato in polizza, sostenute dall'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.**

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

in caso di incendio, fulmine, esplosione e scoppio della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità, oltre a quanto previsto all'Art. 8.2.9 "Documenti da presentare a Linear";

in caso di furto o rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità, oltre a quanto previsto all'Art. 8.2.9 "Documenti da presentare a Linear".

COSA NON ASSICURA

3.6.2 Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- causati da fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non seguiti da incendio;
- dovuti ad appropriazione indebita.

COME ASSICURA

3.6.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per il valore commerciale del veicolo**, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza.**

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

3.7 Eventi Naturali

COSA ASSICURA

3.7.1 Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", Linear indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto e grandine.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

COSA NON ASSICURA

3.7.2 Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da fenomeni elettrici comunque manifestatisi;
- ai cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo quando questi risultino danneggiati o rotti in seguito all'evento grandine.

COME ASSICURA

3.7.3 Forma dell'assicurazione

1. PROTEZIONE SMART

   L'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale e **fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, fermo il limite del valore commerciale del veicolo, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie.**

   Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

2. PROTEZIONE TOTALE

   Se proposta da BeRebel l'assicurazione è prestata per il valore commerciale del veicolo, **fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza.**

   Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

3.8 Atti Vandalici e Sociopolitici

COSA ASSICURA

3.8.1 Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", Linear, indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

Linear, salvo il caso di "danno totale", riconosce l'indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

COSA NON ASSICURA

3.8.2 Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- avvenuti mentre il Contraente, l'Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

COME ASSICURA

3.8.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per il valore commerciale del veicolo, **fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza.**

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

3.9 Collisione

COSA ASSICURA

3.9.1 Rischio assicurato

Linear indennizza l'Assicurato per i danni materiali subiti dal veicolo indicato in polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione con uno o più veicoli a motore immatricolati ed identificati, anche se non assicurati. L'assicurazione è operante:

- in relazione ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, **purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro**;
- in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta**, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo indicato in polizza.**

COSA NON ASSICURA

3.9.2 Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada" (ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli);
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.9.1 "Rischio assicurato";
- causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;

- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'Assicurato.

COME ASSICURA

3.9.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale e **fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, fermo il limite del valore commerciale del veicolo, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie**.

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

Linear rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice Civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

3.10 Animali per strada

COSA ASSICURA

3.10.1 Rischio assicurato

Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza, in conseguenza di collisione con animali vaganti, **fino alla concorrenza di € 500** per sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione del verbale redatto dall'autorità (Polizia stradale o equivalente) intervenuta sul luogo del sinistro, che certifica inequivocabilmente il verificarsi di un evento coperto da questa garanzia.

COSA NON ASSICURA

3.10.2 Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante nel caso**:

- di circolazione "fuoristrada" (ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli);
- in cui il conducente venga sanzionato per aver omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che hanno subito il danno;
- di conducente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- in cui l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto.

COME ASSICURA

3.10.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale e **fino alla concorrenza della somma indicata in polizza, fermo il limite del valore commerciale del veicolo, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie, al momento del sinistro**.

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se eventualmente pattuiti in polizza.

3.11 Collisione con veicolo non assicurato

COSA ASSICURA

3.11.1 Rischio assicurato

Linear indennizza i danni subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

COSA NON ASSICURA

3.11.2 Esclusioni

La garanzia non è operante:

- se il sinistro è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto;
- se l'Assicurato ha fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

COME ASSICURA

3.11.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo e **fino alla concorrenza di € 5.000 per sinistro**.

L'indennizzo non può comunque superare il valore commerciale del veicolo, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie, al momento del sinistro.

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

3.12 Kasko Completa

COSA ASSICURA

3.12.1 Rischio assicurato

Linear indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili o con persone, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", l'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

L'assicurazione è operante:

- in relazione ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, **purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni dalla data del sinistro**;
- in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, **purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro ed abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza**, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. **È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo indicato in polizza**.

COSA NON ASSICURA

3.12.2 Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove previsto, del Documento Unico, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada" (ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli);
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 1 e 2 dell'Art. 3.12.1 "Rischio assicurato";
- causati da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- causati da cose od animali trasportati sul veicolo;
- causati da collisione con animali vaganti
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del veicolo conosciuti dall'Assicurato.

COME ASSICURA

3.12.3 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per il valore commerciale del veicolo, **fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza.**

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.

Linear rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice Civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

3.13 Garanzie Accessorie

3.13.1 Chiavi Protette Plus

COSA ASSICURA

1. PERDITA DELLE CHIAVI

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto del veicolo indicato in polizza, Linear rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500 per sinistro.

2. RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del veicolo indicato in polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad Incidente della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTIFURTO E DEL SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500** per sinistro, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul veicolo indicato in polizza, in caso di incendio o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad incidente della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500** per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo indicato in polizza ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente.

3.13.2Bagagli protetti Plus

COSA ASSICURA

1. SPESE DI IMMATRICOLAZIONE O VOLTURA

In caso di perdita totale del veicolo indicato in polizza conseguente a incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, furto, rapina, incendio o ad appropriazione indebita, Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro** le spese di immatricolazione o di voltura di un altro veicolo della medesima tipologia.

In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, furto, rapina, appropriazione indebita o smarrimento della stessa, **Linear rimborsa fino alla concorrenza di € 500 per sinistro** le spese di reimmatricolazione del veicolo.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto, rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'autorità;
- in caso di incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;
- in caso di demolizione, del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

2. DANNI INDIRETTI

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita, incendio del veicolo indicato in polizza o di suo sequestro amministrativo a seguito di sinistro R.C. Auto, Linear corrisponde al Proprietario del veicolo la somma di € 10 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 500 per Sinistro.

La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del sinistro a Linear.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'autorità;
- in caso di incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento.

3. DANNI AI BAGAGLI TRASPORTATI

Linear indennizza il conducente e le persone trasportate sul veicolo indicato in polizza in caso di incendio, furto, rapina, indennizzabili a termini di contratto, o ad appropriazione indebita, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del veicolo (ad eccezione degli sci che possono trovarsi anche all'esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) **e che, in caso di furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il veicolo fosse debitamente chiuso a chiave**.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 500 per sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'autorità;
- in caso di incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

4. RIMBORSO SPESE DOCUMENTI A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di "danno totale" indennizzabile a termini di contratto, Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al veicolo.

5. RIMBORSO SPESE DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

Linear, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del veicolo indicato in polizza, distrutti in conseguenza di un Incidente della circolazione.

6. RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

In caso di furto, rapina, indennizzabili a termini di contratto o appropriazione indebita del veicolo indicato in polizza e del successivo ritrovamento dello stesso, Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

3.13.3Proteggi patente plus

COSA ASSICURA

1. SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO APERTURA BOX E DELLA SERRATURA ABITAZIONE

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, Linear rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell'abitazione di residenza dell'Assicurato, qualora al momento del furto, della rapina o dell'appropriazione indebita si trovassero all'interno del veicolo indicato in polizza.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'autorità.

2. DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

Linear rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per la riparazione dei danni da fenomeno elettrico subiti dal veicolo indicato in polizza.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, per le altre fonti di luce e per la batteria.

3. DUPLICATO DELLA PATENTE DI GUIDA

In caso di furto, rapina, Incendio del veicolo indicato in polizza oppure di incidente della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabili a termini di contratto o appropriazione indebita che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso veicolo, Linear rimborsa**, fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di furto o rapina, della copia autentica della denuncia presentata all'autorità;
- in caso di appropriazione indebita, della copia della querela presentata all'autorità;
- in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

4. RIMBORSO SPESE PER CORSO DI RECUPERO PUNTI DELLA PATENTE (GARANZIA OPERANTE SOLO PER "PERSONA FISICA")

Linear, qualora dalla patente di guida del Proprietario del veicolo assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500 per sinistro**, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del veicolo:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della polizza non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

5. RIMBORSO SPESE PER ESAME DI REVISIONE O RILASCIO DELLA PATENTE (GARANZIA OPERANTE SOLO PER "PERSONA FISICA")

Linear, qualora dalla patente di guida del Proprietario del veicolo assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa **fino alla concorrenza di € 1.000 per sinistro**, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del veicolo:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della polizza non fosse inferiore a dodici;
- consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

COME ASSICURA

3.13.4Forma dell'assicurazione

Linear rimborsa le spese sostenute **fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al veicolo sono indennizzati entro il limite delle somme assicurate senza l'applicazione del degrado d'uso.**

3.14Cristalli

COSA ASSICURA

3.14.1Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", Linear**, nei limiti convenuti**, rimborsa all'Assicurato **le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale** per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in polizza, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del sinistro, **purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.**

COSA NON ASSICURA

3.14.2Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 "Esclusioni", **la garanzia non è operante per i danni**:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;
- riportati da altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è operante quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con Linear, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto).

COME ASSICURA

3.14.3Forma dell'assicurazione

L'Assicurato, in caso di sinistro, può affidarsi a "UnipolGlass" (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da "UnipolGlass".

Qualora l'Assicurato:

- si affidi ad un centro cristalli "UnipolGlass" la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù del quale Linear si assume l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico; inoltre è prevista l'eventuale sostituzione o riparazione dei cristalli al domicilio dell'Assicurato da parte di UnipolGlass - compatibilmente con la disponibilità di spazi idonei all'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza degli operatori UnipolGlass - **fino ad un massimo di una volta durante l'effetto di polizza;**
- scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da "UnipolGlass" la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della regola proporzionale, di cui all'Art. 8.2.3 "Regola proporzionale", **fino alla concorrenza complessiva di € 1.000 per sinistro con l'applicazione, sul danno indennizzabile, di una franchigia di € 300 per sinistro.**

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti/sottolimiti di indennizzo, franchigie, scoperti/minimi non indennizzabili, possono mutare in base alla diversa tipologia del veicolo assicurato. Qualora la tariffa preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

CORPI VEICOLI TERRESTRI			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
INCENDIO E FURTO	• indennizzo valore assicurato; • spese per recupero box fino a € 10.000 per sinistro e per la durata di polizza; • spese di parcheggio e custodia fino alla concorrenza di € 500/sinistro.	—	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 500/sinistro.
EVENTI NATURALI	• formula Protezione Smart indennizzo fino ad un massimo di € 2.500; • formula Protezione Totale indennizzo valore assicurato	—	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 500/sinistro.
ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI	indennizzo valore assicurato	—	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 500/sinistro.
COLLISIONE	indennizzo da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 20.000	—	dallo 0% con minimo di € 200/ sinistro fino ad un massimo dello 0% con minimo di € 400/sinistro.
ANIMALI PER STRADA	indennizza fino a € 500/sinistro	—	—
COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO	indennizza fino a € 5.000/sinistro	—	—
KASKO COMPLETA	indennizzo valore assicurato	—	dal 10% con minimo di € 500/ sinistro fino ad un massimo del 20% con minimo di € 1.000/sinistro.
CHIAVI PROTETTE PLUS	• spese "Perdita chiavi" fino ad € 500/sinistro; • spese "Ripristino dotazioni di sicurezza" fino a € 500/sinistro; • spese "Ripristino impianto antifurto/ satellitare" fino a € 500/sinistro; • spese "Soccorso vittime della strada" fino a € 500/sinistro.	—	—

CORPI VEICOLI TERRESTRI			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
BAGAGLI PROTETTI PLUS	• "Spese di immatricolazione o voltura" fino alla concorrenza di € 500/sinistro; • "Danni indiretti" € 10per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità del veicolo, fino a € 500/sinistro; • "Danni ai bagagli trasportati" fino a € 500/ sinistro in caso di incendio, furto, rapina o appropriazione indebita; • "Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro" fino a € 500/sinistro; • "Rimborso spese documenti di circolazione" fino a € 500sinistro; • "Rimborso spese di lavaggio e disinfezione" fino a € 500/sinistro.	--	--
PROTEGGI PATENTE PLUS	• "Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura Abitazione" fino a € 500/ sinistro; • "Danni da Fenomeno elettrico" fino a € 500/ sinistro; • "Duplicato della patente di guida" fino a € 500/sinistro; • "Rimborso spese per corso di recupero punti della patente" (garanzia operante solo per "persona fisica") fino a € 500/sinistro; • "Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente" (garanzia operante solo per "persona fisica") fino a € 1.000/sinistro.	--	--
CRISTALLI	• indennizzo totale spese di riparazione/ sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; • indennizzo fino ad un massimo di € 1.000/ sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass.	€ 300/sinistro se la riparazione avviene in centro cristalli diverso da UnipolGlass.	--

CORPI VEICOLI TERRESTRI			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
RIPARAZIONE DIRETTA	• spese di riparazione del veicolo a carico della società con obbligo per l'assicurato di affidare la riparazione a"UnipolService" e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, solo al "Network specializzato grandine di UnipolService"; – nessun indennizzo per garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici ed Eventi Naturali, "Protezione Smart" e "Protezione Totale", limitatamenteal solo evento grandine, in caso di mancata riparazione; – nessun indennizzo per garanzia Eventi Naturali, "Protezione Smart" e "Protezione Totale", limitatamente al solo evento grandine, in caso di riparazione presso un centro diverso dal "Network specializzato grandine UnipolService" • qualora il centro convenzionato di "UnipolService" o, limitatamente all'evento grandine, del "Network specializzato grandine di UnipolService" si trovi oltre 40 km di distanza dall'indirizzo di residenza dell'Assicurato o dal luogo del sinistro, l'Assicurato, previa autorizzazione della società, potrà riparare il veicolo anche presso un centro non convenzionato; – nessun indennizzo per garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici ed Eventi Naturali,"Protezione Smart" e "Protezione Totale", limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione.	--	• scoperti/minimi non indennizzabili previsti in polizza per le garanzie Incendio e Furto, Atti Vandalici e Sociopolitici, Collisione, Kasko Completa ed Eventi Naturali; – scoperto del 50%, in sostituzione di quello eventualmente pattuito in polizza o qualora non presente, per le garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali limitatamente agli eventi diversi da "grandine", Collisione, Animali per strada, e Kasko Completa, in caso di mancata riparazione o riparazione presso un centro diverso da "UnipolService"; – scoperto del 50%, in sostituzione di quello eventualmente pattuito in polizza o qualora non presente, per la garanzia Atti vandalici e Sociopolitici in caso di riparazione presso un centro diverso da "UnipolService". • centro convenzionato oltre 40 km di distanza, scoperti/minimi non indennizzabili previsti in polizza per le garanzie Incendio e Furto , Atti Vandalici e Sociopolitici, Collisione, Kasko Completa ed Eventi Naturali; – scoperto del 50%,in sostituzione di quello eventualmente pattuito in polizza o qualora non presente, per le garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali limitatamente agli eventi diversi da "grandine", Collisione, Animali per strada, e Kasko Completa in caso di mancata riparazione.

4.SEZIONE ASSISTENZA

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

4.1 Assistenza stradale

COSA ASSICURA

4.1.1 Rischio assicurato

Linear si impegna a erogare una o più delle prestazioni di immediato aiuto previste dall'Art. 4.1.7 ASSISTENZA "PRO" delle condizioni di assicurazione qualora l'Assicurato si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti. L'assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

Le prestazioni sono erogate attraverso la centrale operativa, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'Assicurato in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo telematico, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la struttura organizzativa.

La centrale operativa eroga:

- **esclusivamente le prestazioni necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà**;
- le prestazioni previste e solo quelle usufruite, anche solo parzialmente, da parte dell'Assicurato; **non viene fornito alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto.**

4.1.2 Delimitazioni

- **La struttura organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato:**
- **Linear non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi**, salvo quanto previsto all'Art. 8.3.1.1 "Modalità per la richiesta di assistenza";
- **Linear non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;**
- Linear mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, nei limiti previsti, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

  Linear tiene a proprio carico i costi per:

  – le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto), Incendio e Furto e Kasko Completa, a esclusione delle relative franchigie e dei relativi scoperti, nonché di eventuali e ulteriori coperture assicurative;

  – eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;

  – la restituzione del veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il veicolo è stato consegnato all'Assicurato;

  – le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

  Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

  Inoltre il centro di noleggio che fornisce l'autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata.

- Gli importi riconosciuti da Linear a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, **devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.**

  L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla struttura organizzativa.

  La Prestazione non è operante:

  – se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;

  – se l'Assicurato non è in grado di fornire alla struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

- Le prestazioni che richiedono l'accesso all'Abitazione **sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto**.

4.1.3 Pagamento delle Prestazioni

Linear sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'Assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque **entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.**

I costi eccedenti i limiti di spesa che Linear si impegna a tenere a proprio carico, **gravano sull'Assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione o a Linear, nel caso che li abbia per suo conto anticipati**. Se l'Assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, Linear eroga la prestazione solo nei limiti di quanto indicato nella prestazione stessa.

In alternativa Linear rimborsa all'Assicurato i costi **se ricorre almeno una delle seguenti condizioni**:

- la centrale operativa lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;
- l'intervento è stato disposto da autorità pubblica;
- è stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la prestazione deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono a Linear di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, **l'Assicurato deve inviare a Linear una dichiarazione scritta in cui specifica**:

- il motivo della preventiva autorizzazione della centrale operativa, allegando il numero di dossier che gli è stato comunicato dalla stessa;
- il motivo che gli ha impedito di contattare la centrale operativa, allegando alla stessa:
  - in caso di intervento disposto dall'autorità, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto su richiesta dell'autorità medesima;
  - in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di ricovero;
  - i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, eccetera), in copia originale se richiesto.

Se Linear verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'Assicurato le spese che egli ha sostenuto. **Il rimborso viene riconosciuto nei limiti previsti dalle singole prestazioni** e viene disposto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

COSA NON ASSICURA

4.1.4 Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole prestazioni, queste ultime **non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza**:

- di dolo e/o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (art. 142 C.d.S.);
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del veicolo in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, Linear sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- dell'immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del veicolo;
- di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato.

Inoltre, le prestazioni non vengono erogate in caso di:

- impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche).

4.1.5 Diritto di Rivalsa

Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita dell'Assicurato.

DOVE VALE LA COPERTURA

4.1.6 Estensione territoriale

L'assicurazione "Assistenza Stradale PRO" opera, salvo quanto indicato nel seguito per le singole prestazioni, quando il veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

COME ASSICURA

L'Assistenza Stradale PRO **opera sia in caso di incidente che di guasto**.

4.1.7 ASSISTENZA "PRO"

In caso di incidente conseguente alla circolazione o guasto, che rendano il veicolo indisponibile o inutilizzabile, Linear per il tramite della centrale operativa eroga le seguenti prestazioni:

1. RECUPERO DA FUORISTRADA

Invio presso il luogo dell'assistenza di un mezzo di soccorso per riportare in assetto di marcia il veicolo che si trovi al di fuori della sede stradale o che si sia ribaltato.

Linear tiene a proprio carico i relativi costi **fino ad un importo massimo di € 1.000 per evento**.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non è operante qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. TRAINO

Trasporto del veicolo e degli assicurati:

- al punto di riparazione convenzionato con Linear, più vicino al luogo dell'assistenza;

o, se l'Assicurato non intende far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato,

- a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato stesso **purché si trovi entro 50 km dal Luogo dell'assistenza. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato.**

Per esigenze operative (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera) può rendersi necessario il preventivo trasporto al deposito del soccorritore intervenuto. In tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile.

In caso di intervento in orario di chiusura dei punti di riparazione o in viabilità autostradale, l'Assicurato, in alternativa, può chiedere il trasporto del veicolo all'abitazione purché si trovi entro 50 km dal Luogo dell'assistenza. I costi per l'eventuale eccedenza chilometrica restano a carico dell'Assicurato.

Linear, in caso di incidente conseguente alla circolazione, tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del veicolo, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, **fino a un importo massimo di € 500 per evento;**
- i costi relativi ai primi 50 km dal luogo dell'assistenza, per il trasporto del veicolo a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato o all'abitazione;
- il costo del trasporto degli assicurati.

Sono esclusi e rimangono a loro carico i costi del trasporto degli assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista per il veicolo.

Linear, in caso di guasto, tiene a proprio carico, esclusivamente per 1 (uno) solo evento verificatosi durante l'effetto di polizza:

- il costo del trasporto e della custodia del veicolo, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto**, fino a un importo massimo di € 500;**
- i costi relativi ai primi 50 km dal Luogo dell'assistenza, per il trasporto del veicolo a un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato o all'abitazione;
- il costo del trasporto degli Assicurati.

Sono esclusi e rimangono a loro carico i costi del trasporto degli assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista per il veicolo.

3. AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Linear, per il tramite della centrale operativa, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva **di cilindrata fino a 1600 centimetri cubici, se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:**

- l'Assicurato richieda il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice; in alternativa il punto di riparazione attesti che il veicolo non è più riparabile.

Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del veicolo riparato, **se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 5 giorni consecutivi.**

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 "Delimitazioni".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

ASSISTENZA STRADALE "PRO"	
Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Recupero da fuoristrada	fino a € 1.000/sinistro
Traino	in caso di incidente: • fino al punto di riparazione convenzionato con la società, più vicino al luogo dell'assistenza, entro € 500/Sinistro; • altro punto di riparazione a scelta dell'Assicurato entro il limite di 50 km dal luogo dell'assistenza (limite km per sinistro); • fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto entro € 500/sinistro, o in alternativa al predetto deposito fino all' abitazione o altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato purché entro 50 km dal luogo dell'assistenza (limite km per sinistro), in caso di soccorso effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenuto in viabilità autostradale. in caso di guasto: • fino al punto di riparazione convenzionato con la società, più vicino al luogo dell'assistenza, entro € 500 per 1 sinistro; • altro punto di riparazione a scelta dell'Assicurato entro il limite di 50 km dal luogo dell'assistenza (limite km per 1 sinistro); • fino al deposito più vicino al luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto entro € 500 per 1 sinistro, o in alternativa al predetto deposito fino all' abitazione o altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato purché entro 50 km dal luogo dell'assistenza (limite km per 1 sinistro), in caso di soccorso effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenuto in viabilità autostradale.
Autovettura sostitutiva	in caso di incidente o guasto, se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive o il veicolo risulti non riparabile: • fino a 5 giorni consecutivi.

5.SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

COSA ASSICURA

5.1 Rischio assicurato

Linear si obbliga ad indennizzare, **nei limiti delle garanzie e delle somme assicurate indicate in polizza**, gli Infortuni che l'Assicurato subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- l'annegamento;
- l'assideramento e il congelamento;
- le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.4 "Rotture del tendine d'Achille", e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.3 "Ernie addominali traumatiche da sforzo";
- gli infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- gli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

5.2 Garanzie Prestate

1. MORTE

La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza la morte dell'Assicurato.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, **ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'infortunio**.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con l'indennizzo spettante per invalidità permanente.

Tuttavia, se l'indennizzo per Invalidità permanente è stato pagato, ma l'Assicurato muore **entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio** in conseguenza di questo, gli eredi hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'invalidità permanente, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.5.1 "Criteri di valutazione dell'invalidità permanente" - corrispondendo un indennizzo così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo	Franchigia applicata	Scoperti su indennizzo
FINO AL 3%	nessun indennizzo	3%	30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza
DAL 4% FINO AL 24%	percentuale invalidità permanente accertata eccedente il 3%, applicata sulla somma assicurata	3%	
OLTRE IL 24%	percentuale invalidità permanente accertata applicata sulla somma assicurata	nessuna	

La garanzia è prestata anche se l'invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza del contratto, **ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. Non sono rimborsabili le spese mediche sostenute.**

COSA NON ASSICURA

5.3 Esclusioni

La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:

- guida del veicolo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del sinistro;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'infortunio in tali stati;
- guerra o insurrezione, tumulti popolari, atti di terrorismo, occupazione, invasione militare;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da infortunio indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici;
- eventi naturali catastrofici (terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, inondazioni);
- causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell'Assicurato;

5.4 Limiti di indennizzo

La garanzia infortuni del conducente (Morte e/o Invalidità permanente) prevede che se il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i dispositivi di sicurezza obbligatori (come, ad esempio, l'utilizzo delle cinture di sicurezza), sull'Indennizzo verrà applicato uno scoperto del 30%.

COME ASSICURA

5.5 Rinuncia alla Rivalsa

Linear rinuncia a ogni azione di rivalsa per gli indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'infortunio.

DOVE VALE LA COPERTURA

5.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione della RC Auto.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE			
Percentuali di invalidità permanente accertata	**Limiti e sottolimiti di indennizzo**	**Franchigie**	**Scoperti su indennizzo**
MORTE	somma assicurata indicata in polizza	3%	30% per non utilizzo dei dispositivi di sicurezza
INVALIDITÀ PERMANENTE	somma assicurata indicata in polizza	• nessun indennizzo per Invalidità permanente fino al 3% • franchigia 3% per invalidità permanente tra il 4% e il 24%	

6.SEZIONE TUTELA LEGALE

La vendita della garanzia può essere soggetta a limitazioni da parte di Linear.

COSA ASSICURA

6.1 Rischio assicurato

Linear rimborsa - **nei limiti del massimo indennizzo per sinistro riportato in polizza** e senza limite di denunce per la durata della polizza stessa - le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del Proprietario, del conducente, **se autorizzato**, del veicolo indicato in polizza, per la difesa dei loro interessi nei seguenti casi:

- controversie relative a danni subiti dal Proprietario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti causati da terzi in occasione della circolazione del veicolo;
- controversie relative a danni causati a terzi dal Proprietario e conducente (se autorizzato) dalla circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente a incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

L'assicurazione riguarda esclusivamente:

- spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese quelle per la costituzione di parte civile;
- spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- spese necessarie al dissequestro del veicolo **fino ad un massimo di € 500 per sinistro.**

COSA NON ASSICURA

6.2 Delimitazioni

La garanzia non è operante:

- per fatti dolosi delle persone assicurate
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della R.C. Auto
- nel caso di controversia promossa contro l'Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme e alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente è contravvenzionato o indagato per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per non aver osservato l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione o assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C. Auto del veicolo indicato in polizza;
- per le controversie che hanno ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto;
- per la difesa dell'Assicurato contro una domanda di risarcimento proposta dalla stessa Linear.

Per l'esecuzione forzata, Linear indennizza l'Assicurato **nei limiti delle spese per i primi due tentativi, entro il limite del massimale. In ogni caso, l'Assicurato non può accordarsi con i legali in merito agli onorari dovuti agli stessi, salvo il preventivo consenso di Linear**.

6.3 Esclusioni

La garanzia non comprende:

- multe, ammende e sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- spese di giustizia penale;
- oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto.

DOVE VALE LA COPERTURA

6.4 Estensione territoriale

L'assicurazione opera nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria.

COME ASSICURA

6.5 Diritto di scelta del professionista

L'Assicurato può scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale per avvalersi della sua opera a difesa, rappresentanza e tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale.

Se l'Assicurato non effettua tale scelta, Linear può segnalare all'Assicurato, su sua richiesta, un professionista a cui può rivolgersi. **Linear non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali.**

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

TUTELA LEGALE		
Garanzia	**Prestazioni**	**Limiti/Sottolimiti**
TUTELA LEGALE	spese legali e peritali di difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	entro uno dei seguenti limiti, previsto in polizza: • fino a € 10.000/sinistro • fino a € 20.000/sinistro • fino a € 40.000/sinistro
	spese di dissequestro	fino a € 500/sinistro

7.SEZIONE TECNOLOGIA

7.1 Dispositivo telematico RebelBot

PREMESSA

BeRebel S.p.A. ha stipulato un accordo con un provider telematico, per la fornitura di servizi infotelematici a scopi assicurativi tramite un dispositivo satellitare autoinstallante denominato RebelBot fornito in comodato gratuito al Contraente. BeRebel S.p.A. si riserva, se necessario, di cambiare il provider dandone tempestivo avviso al Contraente.

La stipula del contratto di assicurazione è subordinata all'accettazione da parte del Contraente di un apposito e separato contratto di abbonamento ai servizi telematici con il provider telematico che regola ogni aspetto inerente il dispositivo. Il Contraente può scegliere tra una formula di servizi infotelematici gratuita, Servizi Base, e una a pagamento, Servizi Premium, che vengono indicati nel contratto di abbonamento ai servizi telematici e riportati in polizza.

7.2 Erogazione dei servizi

I servizi infotelematici del dispositivo RebelBot **sono validi ed erogati esclusivamente per il veicolo indicato in polizza.**

L'erogazione della segnalazione di allarme verso la società di assistenza incaricata da Linear in caso di rilevazione crash di una certa gravità è prevista soltanto, grazie alla combinazione con la garanzia di Assistenza stradale "Pro", nel caso di abbonamento ai Servizi Premium.

7.3 Rete di installatori convenzionati

Il Contraente ha a disposizione una rete di strutture convenzionate per eventuali esigenze legate al dispositivo RebelBot.

In particolare, fermo quanto dettagliato nel successivo articolo 7.4 rispetto alle modalità di ritiro del RebelBot, il Contraente accede alle strutture convenzionate – sul sito web www.berebel.it è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e all'uopo abilitate – per la restituzione del dispositivo alla cessazione del contratto e l'eventuale installazione/disinstallazione professionale.

Infatti, la struttura convenzionata, **che deve essere scelta preventivamente dal Contraente mediante la app BeRebel**:

- effettua gratuitamente presso la propria sede la restituzione del dispositivo alla cessazione del contratto. In questo caso la struttura deve essere selezionata mediante la procedura presente in app;
- ove il Contraente preferisca un'installazione/disinstallazione professionale effettua il montaggio e lo smontaggio del dispositivo a spese del Contraente. In questo caso la struttura, una volta individuata tramite l'elenco consultabile sul sito internet www.berebel.it dev'essere contatta telefonicamente dal Contraente al fine di concordare un appuntamento.

7.4 Impegni del Contraente

Il Contraente si impegna a:

1. ritirare, installare e attivare il dispositivo secondo le seguenti modalità e nei seguenti termini:
   a) il Contraente deve ritirare gratuitamente il dispositivo presso il punto di ritiro che egli ha selezionato dall'elenco presente nel flusso di acquisto della polizza in app o sul sito www.berebel.it. In questo caso il dispositivo resta disponibile per un periodo massimo di 10 giorni dal giorno della messa a disposizione; una volta decorso tale termine senza averlo ritirato, il Contraente deve contattare BeRebel mediante i recapiti consultabili nella sezione "Riferimenti utili" per concordare un'eventuale ulteriore spedizione con costi a carico del Contraente;
      - il dispositivo deve comunque essere installato e attivato entro due giorni dalla data di consegna presso il punto di ritiro individuato;
      - se viene installato e attivato successivamente, a partire dal terzo giorno e fino al decimo giorno compresi dalla data di consegna del dispositivo presso il punto di ritiro individuato verranno imputati 20 km al giorno; dall'undicesimo in poi si applicano le conseguenze dell'inadempimento precisate nell'art. 7.5.
   b) in alternativa, ed esclusivamente nel caso di abbonamento ai Servizi Premium, il Contraente può scegliere che il dispositivo gli venga consegnato, con spese a proprio carico, presso il domicilio:
      - il dispositivo deve essere installato e attivato in pari data della consegna al domicilio;
      - se viene installato e attivato successivamente, a partire dal giorno di consegna del dispositivo presso il domicilio e fino al quarto giorno successivo verranno imputati 20 km al giorno; dal quinto in poi si applicano le conseguenze dell'inadempimento precisate nell'art. 7.5.
2. mantenere sempre installato e funzionante il dispositivo; per esigenze di manutenzione del veicolo in corso di contratto il Contraente ha tuttavia diritto a smontare il dispositivo per una sola volta e per un massimo di 48 ore consecutive, fornendone immediata comunicazione a BeRebel mediante i riferimenti indicati nella sezione "Numeri e riferimenti utili";
3. disinstallare il dispositivo in caso di variazione del veicolo, di cessazione di rischio o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della polizza per qualunque motivo e riconsegnarlo al provider telematico entro 10 giorni dalla scadenza o dalla cessazione del contratto:
   – con riconsegna gratuita presso un installatore convenzionato, purché scelto preventivamente nella app BeRebel;

- oppure facendolo pervenire al provider telematico all'indirizzo indicato da quest'ultimo con spese a proprio carico;

  il termine di 10 giorni è elevato a 18 giorni nel caso in cui la restituzione del dispositivo deve essere effettuata in seguito alla scadenza della mensilità che ha consentito di completare la copertura assicurativa per 12 (dodici) mesi consecutivi, come se il contratto fosse stato di durata annuale, in seguito alla stipula di polizze temporanee continuative;

4. accettare controlli al dispositivo installato sul veicolo, secondo quanto disciplinato nel contratto di abbonamento ai servizi telematici, recandosi da un installatore convenzionato per la verifica e/o il ripristino del corretto funzionamento, entro e non oltre la data comunicata dal Servizio Clienti del provider telematico o di BeRebel S.p.A.:
   - in caso di guasto o di mancato funzionamento segnalato dal Servizio Clienti stesso;
   - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione effettuate da installatori non convenzionati;
   - dopo un incidente, furto, rapina, appropriazione indebita o comunque dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al dispositivo a seguito di comunicazione di anomalia del Servizio Clienti stesso;
5. comunicare immediatamente a BeRebel S.p.A. tramite app ogni cambiamento di domicilio e/o contatti per consentirne la reperibilità e identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
6. informare BeRebel S.p.A. e il Servizio Clienti del Provider telematico del trasferimento di proprietà del veicolo.

7.5 Conseguenze degli inadempimenti

Il costante funzionamento del dispositivo è condizione inderogabile per poter garantire l'erogazione dei servizi telematici ed il corretto calcolo del premio sulla base dell'effettiva percorrenza.

L'inadempimento dei diversi obblighi di cui all'Art. 7.4 "Impegni del Contraente" comporta:

- per il punto 3, mancata riconsegna dopo cessazione entro i termini stabiliti: l'addebito di € 19 a titolo di penale;
- per il punto 5, mancata comunicazione di variazione di dati: l'impossibilità di erogare correttamente i servizi telematici previsti;
- per quanto riguarda i punti 1, 2 e 4, verrà addebitata una percorrenza convenzionale forfetaria di 100 km al giorno per ogni giorno ulteriore a quanto consentito e disciplinato nei singoli punti, indipendentemente dalla percorrenza parziale eventualmente rilevata. Relativamente alla rilevazione dell'uso e stile di guida si applicheranno le seguenti penalizzazioni:
  - Frenate e accelerazioni brusche:

    10 eventi per giorno (in particolare 5 frenate, 5 accelerazioni brusche).
  - Tempo di permanenza:

    20 ore di permanenza, per giorno, in una provincia a maggior rischio.

8.NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C. AUTO)

8.1.1 Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, sia con torto che con ragione, **il Contraente o l'Assicurato devono denunciare l'accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro 3 giorni dall'evento, contattando il Servizio sinistri ai riferimenti riportati nella pagina "Riferimenti utili".**

È comunque necessario inviare a Linear il modulo di constatazione amichevole compilato e firmato, con la descrizione più completa possibile della dinamica dell'Incidente e con ogni informazione e documento utili[4]. Contattando il servizio sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.

Se non venissero rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici e per questo **si riserva ogni azione per il risarcimento di danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta denuncia**[5]

8.1.2 Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

A) SINISTRO RIENTRANTE NELLA PROCEDURA ORDINARIA

- **per i danni alle cose**

  In caso di sinistro che abbia causato danni alle cose l'impresa che assicura il responsabile del sinistro dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il risarcimento motivandolo entro i seguenti termini:

  - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni,
  - 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

  In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.

- **per i danni alla persona**

  In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del sinistro l'offerta di risarcimento dei danni entro 90 giorni **se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".**

  In particolare, dovranno essere inviati: i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a Prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

  Linear provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno

B) "RISARCIMENTO DIRETTO"

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto**, la richiesta di risarcimento dei danni** subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, **dovrà essere inoltrata direttamente a Linear anziché all'impresa del responsabile.**

4 Art. 1913 del Codice Civile e Art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private
5 Art. 1915 del Codice Civile

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Linear.

La stessa richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), **la richiesta deve contenere**:

- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
  - i nomi degli assicurati;
  - le targhe dei due veicoli coinvolti;
  - la denominazione delle rispettive imprese;
  - la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
  - le generalità di eventuali testimoni;
  - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia;
  - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
  - l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
  - l'entità delle lesioni subite;
  - la dichiarazione di cui all'articolo 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
  - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
  - l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi Linear, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, Linear provvederà, per conto dell'impresa del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al sinistro non sia applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", Linear provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

C) RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO

Ai sensi dell'articolo 141 del Codice i danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da Linear con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice.

D) RIPARAZIONE DIRETTA

Qualora il Contraente si avvalga della "Riparazione Diretta" di cui all'Art. 2.12.1"Riparazione Diretta", Linear presta la garanzia R.C. Auto nella forma del risarcimento in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare il veicolo danneggiato e, ove necessario, installare ricambi. **L'Assicurato, in caso di sinistro, si obbliga ad effettuare la riparazione del veicolo assicurato affidandosi a UnipolService**. L'elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile presso UnipolService (per i recapiti consultare la sezione "Riferimenti utili").

Linear si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Qualora successivamente alla riparazione del veicolo presso la carrozzeria o l'autofficina convenzionata si sia accertata nell'accadimento del sinistro una percentuale di responsabilità a carico del conducente del veicolo assicurato, **l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all'autofficina la parte dei costi di riparazione del veicolo che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte a Linear ove quest'ultima abbia già provveduto al pagamento.**

Se l'Assicurato viola l'obbligo assunto, salvo il caso di sinistro avvenuto all'estero, facendo riparare il veicolo presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:

- il Contraente perde il diritto alla riduzione di premio indicata in polizza e pertanto in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta";
- l'Assicurato avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di risarcimento del danno subito da Linear in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall'utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato da Linear stessa.

Se l'Assicurato sceglie di non riparare il veicolo, il risarcimento sarà liquidato applicando una decurtazione percentuale del 10% al danno indennizzabile. Il Contraente perde il diritto alla riduzione di premio indicata in polizza e in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta".

Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, il risarcimento non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto valore commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto.

Fermo quanto previsto alla lettera D) - Riparazione Diretta, relativamente alla lettera B), nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno, qualora la riparazione dei danni avvenga tramite l'affidamento a UnipolService, sarà prevista la gestione amministrativa dell'Incidente e, ove necessaria, l'installazione di Ricambi.

8.1.3 Gestione delle vertenze

Linear può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- **in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.**

Sono a carico di Linear le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro i limiti di un importo pari al quarto del Massimale assicurato indicato in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Linear e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Linear non riconosce le spese sostenute all' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o Linear lo richieda.**

8.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO E FURTO, EVENTI NATURALI, ATTI VANDALICI E SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, ANIMALI PER STRADA, COLLISIONE CON VEICOLO NON ASSICURATO, KASKO COMPLETA, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI.

8.2.1 Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, **il sinistro deve essere denunciato a Linear immediatamente contattando il servizio sinistri ai riferimenti riportati nella pagina "Riferimenti utili", e comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.**

Nei casi di furto e rapina, incendio ed atti vandalici e sociopolitici, **il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia all'autorità competente trasmettendone copia a Linear e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno[6].**

Nel caso di smarrimento delle chiavi, **il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire un'autocertificazione.**

In caso di furto o rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'autorità estera, deve produrre a Linear copia della denuncia presentata all'autorità italiana.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le denunce di sinistro saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Contattando il servizio sinistri è possibile ricevere il supporto necessario.

8.2.2 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno indennizzabile, fermo il limite del valore assicurato, non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Si considerano facenti parte del veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori aggiuntivi di serie inerenti all'uso a cui il veicolo è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel valore assicurato. **Per assicurare gli accessori aggiuntivi non di serie, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in polizza in uno specifico capitale assicurato.**

L'indennizzo è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del danno indennizzabile è detratto lo scoperto, il minimo non indennizzabile, o la franchigia, se pattuiti in polizza.

- Garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali (per la "Protezione Smart" **fermo il limite d'indennizzo pari alla somma indicata in polizza**, qualora prevista; sono compresi gli accessori aggiuntivi non di serie), Atti Vandalici e Sociopolitici, Collisione (**fermo il limite d'indennizzo pari alla somma indicata in polizza**, qualora prevista; sono compresi gli accessori aggiuntivi non di serie), Kasko Completa.

6 Art. 1914 del Codice Civile

L'ammontare dell'indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri:

DANNO PARZIALE

Linear riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo indicato in polizza tenendo conto del degrado d'uso.

DANNO TOTALE

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in polizza (anche se avvenuta all'estero).

Linear riconosce, **fermo il limite del valore assicurato**, l'importo del danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del veicolo - determinato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita"). Resta ferma la detrazione dell'eventuale valore di recupero del relitto.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo indicato in polizza (anche se avvenuta all'estero).

Linear riconosce, **fermo il limite del valore assicurato**, l'importo del danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del veicolo - determinato sulla base del valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") al momento del sinistro. Resta ferma la detrazione dell'eventuale valore di recupero del relitto.

Tale criterio potrà essere preso a riferimento anche qualora il veicolo non sia più quotato da Quattroruote.

Linear considera "Danno Totale" la perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del valore commerciale al momento del sinistro, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie qualora previsti in polizza.

- Animali per strada, Collisione con veicolo non assicurato, Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli.

  L'ammontare dell'indennizzo è determinato secondo i limiti e i criteri indicati agli Artt. **3.10 - 3.11 - 3.13.1 - 3.13.2 - 3.13.3 - 3.13.4 e 3.14.3 delle condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.**

8.2.3 Regola proporzionale

Fatte salve le garanzie che operano "a primo rischio assoluto" (Eventi Naturali formula Smart, Collisione, Animali per strada, Collisione con veicolo non assicurato, Garanzie accessorie e Cristalli) nel caso in cui venga accertato che il valore assicurato copra soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, Linear risponde dei danni in proporzione della differenza fra il valore assicurato indicato in polizza e il valore effettivo del veicolo al momento del sinistro. La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il valore assicurato del veicolo indicato in polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- qualora il valore assicurato del veicolo indicato in polizza sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

8.2.4 Riparazione Diretta

Linear, fatta eccezione per i sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie Incendio e Furto, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Sociopolitici, Collisione, Animali per strada e Kasko Completa nella forma dell'indennizzo in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato e, ove necessario, installare ricambi. **Resta fermo l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.**

- Con riferimento all'evento grandine della garanzia Eventi Naturali - "protezione Smart" e "Protezione Totale" - l'Assicurato, per far riparare il veicolo assicurato, **dovrà affidarsi ad un centro di autoriparazione del "Network specializzato grandine di UnipolService"** (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili").
- In relazione alle altre garanzie di cui al presente articolo **l'Assicurato deve affidarsi a UnipolService** (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili).

Linear si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche all'elenco dei centri di autoriparazione del circuito "UnipolService" in seguito all'inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all'eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Nel caso in cui il centro di autoriparazione del circuito "UnipolService" o, limitatamente all'evento grandine, del "Network specializzato grandine di UnipolService" più vicino si trovi a oltre 40 km di distanza dall'indirizzo di residenza dell'Assicurato o dal luogo del sinistro, **previa autorizzazione da parte di Linear**, l'Assicurato può rivolgersi anche ad un riparatore "non convenzionato**". In questo caso resta fermo l'eventuale scoperto, il minimo non indennizzabile o la franchigia, se pattuiti in polizza.**

L'indennizzo sarà liquidato nel limite di valore pari a quello del danno che Linear avrebbe pagato presso un centro di autoriparazione convenzionato.

Qualora il centro di autoriparazione convenzionato si trovi entro i 40 km di distanza dall'indirizzo di residenza dell'Assicurato o dal luogo del sinistro, se l'Assicurato decide:

- di non riparare il veicolo, di riparare il proprio veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con Linear o limitatamente all'evento grandine presso un centro di autoriparazione non facente parte del "Network specializzato grandine di UnipolService":
  - per le garanzie Incendio e Furto, Collisione, Animali per strada, Kasko Completa, Chiavi Protette Plus (limitatamente alla copertura "Soccorso vittime della strada") ed Eventi Naturali - ad esclusione dell'evento grandine - **si applicherà lo scoperto del 50% in sostituzione di quello eventualmente pattuito in polizza; se quest'ultimo non è pattuito, si applicherà comunque lo scoperto del 50%;**
  - per la garanzia Eventi Naturali - "Protezione Smart" e "Protezione Totale", limitatamente all'evento grandine, **Linear non erogherà alcun indennizzo**;

- per la garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici:
  - di riparare il proprio veicolo presso un centro di autoriparazione non convenzionato con Linear **si applicherà lo scoperto del 50% in sostituzione a quello eventualmente pattuito in polizza; se quest'ultimo non è pattuito, si applicherà comunque lo scoperto del 50%**;
  - di non riparare il proprio veicolo, **Linear non erogherà alcun indennizzo**.

Qualora il centro di autoriparazione convenzionato si trovi oltre i 40 km di distanza dall'indirizzo di residenza dell'Assicurato o dal luogo del sinistro, se l'Assicurato decide di non riparare il veicolo (né presso un centro di riparazione convenzionato, né presso un centro di riparazione non convenzionato):

- per le garanzie Incendio e Furto, Collisione, Animali per strada, Kasko Completa ed Eventi Naturali - ad esclusione dell'evento grandine - **si applicherà comunque lo scoperto del 50% in sostituzione a quello eventualmente pattuito in polizza; se quest'ultimo non è pattuito, si applicherà comunque lo scoperto del 50%;**
- per la garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici, Eventi Naturali - "Protezione Smart" e "Protezione Totale", limitatamente all'evento grandine, **Linear non erogherà alcun indennizzo.**

Qualora i costi di riparazione superino il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'indennizzo non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto valore commerciale del veicolo stesso al netto del valore del relitto.

8.2.5 Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra Linear e l'Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'Assicurato e l'altro da Linear. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'Assicurato. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.**

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla polizza;
- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

8.2.6 Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, **l'Assicurato non deve provvedere alla riparazione del veicolo prima di avere ricevuto il consenso da Linear, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del sinistro**.

Linear, invece di pagare l'Indennizzo e con il consenso dell'Assicurato, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché sostituire parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

8.2.7 Recupero del veicolo oggetto di furto o di rapina

In caso di Furto o di Rapina, **l'Assicurato è tenuto ad informare Linear non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o di sue parti.**

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni che regolano la garanzia.

Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso, **rimborsando a Linear l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.**

Qualora, invece, l'Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, Linear darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 8.2.9 "Documenti da presentare a Linear", con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, Linear procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

In nessun caso la somma incassata da Linear sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene di Linear stessa. Linear comunicherà all'Assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

8.2.8 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento è effettuato in Italia e in euro**, tenendo conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza**, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 8.2.5 "Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie", è stato determinato l'ammontare del danno,

- previo accordo tra Linear e l'Assicurato, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale **e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:**
  - 3.6.1 e 8.2.9 per la garanzia Incendio e Furto;
  - 3.8.1 e 8.2.9 per la garanzia Atti Vandalici e Sociopolitici;
  - 3.10.1 per la garanzia Animali per strada;
  - 3.13.1 per le garanzie accessorie "Chiavi Protette Plus";
  - 3.13.2 per le garanzie accessorie "Bagagli protetti Plus";
  - 3.13.3 per le garanzie accessorie "Proteggi Patente Plus";
  - 3.14.1 per la garanzia Cristalli;
  - 8.2.9 per le garanzie Incendio e Furto, Atti Vandalici e Sociopolitici.

8.2.9 Documenti da presentare a Linear

Nel caso in cui il sinistro abbia interessato le garanzie furto e rapina o Atti Vandalici e Sociopolitici, **l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia presentata all'autorità**; in caso di "Danno Totale", ovvero di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, **andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del veicolo, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del veicolo ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il veicolo sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione Civile per l'immatricolazione in Italia**. Nel solo caso del furto, rapina, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'indennizzo, **deve consegnare tutte le chiavi in dotazione e rilasciare a Linear procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del veicolo. Il costo di tale atto è a carico di Linear. In caso di furto e rapina con ritrovamento del veicolo, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal veicolo**.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di furto parziale, furto totale, rapina e incendio, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

8.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA

8.3.1 Assistenza Stradale

Linear eroga le prestazioni di assistenza tramite la struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e centrale operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Linear ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la struttura organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

8.3.1.1 Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la centrale operativa, utilizzando una delle seguenti modalità:

- NUMERO VERDE con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) 800 274 722;
- NUMERO DALL'ESTERO con costo della telefonata a carico del chiamante +39 011 65 23 246;
- FAX +39 011 6533875.

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve fornire alla struttura organizzativa:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del veicolo, eccetera);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul veicolo, eventuale cartella clinica, eccetera).

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la centrale operativa, comporta la decadenza dal diritto alla prestazione di assistenza.

Tuttavia, nei casi previsti all'Art. 4.1.3 "Pagamento delle Prestazioni", Linear, **nei limiti definiti dalle singole prestazioni**, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione prevista.

8.3.1.2 Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale "PRO"

Qualora in polizza sia richiamata la garanzia di Assistenza Stradale "PRO", e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del provider telematico sottoscritto dal Contraente contestualmente al perfezionamento della polizza o del suo ultimo rinnovo, le Prestazioni di soccorso stradale del veicolo saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La struttura organizzativa - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l'Assicurato utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal Contraente (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica). **Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del veicolo.**

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la struttura organizzativa provvederà per il traino del veicolo inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal Contraente fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la struttura organizzativa:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 2,5 g e 6 g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal Contraente, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle prestazioni di assistenza;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la prestazione di soccorso stradale del veicolo. Ogni prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la struttura organizzativa in caso di necessità).

Per garantire la prestazione della garanzia di assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, **è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.**

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui all'Art. 8.3.1.1 "Modalità per la richiesta di assistenza".

8.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

8.4.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto a Linear, entro 3 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La denuncia del sinistro sottoscritta dall'Assicurato o - in caso di impedimento per le conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire a Linear le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti da Linear e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura.

8.4.2 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra Linear e l'Assicurato o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'Art. 8.4.7 "Arbitrato irrituale", **a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione a Linear di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli Artt. delle condizioni di assicurazione**:

- 8.4.1 per tutte le garanzie della Sezione Infortuni del conducente;
- 8.4.4.1 per la garanzia Morte.

La valutazione dell'invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

8.4.3 Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

Linear corrisponderà l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, **sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili**. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, **senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti**.

8.4.4 Norme per la garanzia MORTE

8.4.4.1 Liquidazione della garanzia Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Linear, **previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata**, corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza diretta dell'infortunio subito, l'Assicurato **muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio**, Linear corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'Assicurato e l'indennizzo già pagato all'Assicurato stesso per l'invalidità permanente, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'infortunio, Linear può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

8.4.4.2 Morte presunta

Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, Linear corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la Somma assicurata per il caso Morte.

Il pagamento avverrà trascorsi 180 giorni dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60 n.3 e 62 del Codice Civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile.

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'indennizzo risulterà che l'Assicurato non era morto o non lo era a seguito di Infortunio indennizzabile, Linear avrà diritto alla restituzione della somma pagata. **A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.**

8.4.5 Norme per la garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE

8.4.5.1 Criteri di valutazione dell'invalidità permanente

La valutazione dell'Invalidità permanente da infortunio sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla tabella l'indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, **con il massimo del 100%;**
- nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica **fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso**;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella **saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente**;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

ARTO/ORGANO	% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore	70%
Una mano o avambraccio	60%
Un pollice	18%
Un indice	14%
Un medio	8%
Un anulare	8%
Un mignolo	12%
Una falange del pollice	9%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Un piede	40%
Entrambi i piedi	100%
Un alluce	5%
Un altro dito del piede	1%
Una falange dell'alluce	2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio	60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile	2%

ARTO/ORGANO		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

8.4.5.2 Criteri di indennizzo dell'invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente da infortunio viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati dall'Art. 8.4.5.1 "Criteri di valutazione dell'invalidità permanente".

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Grado di Invalidità accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
1	-	51	51
2	-	52	52
3	-	53	53
4	1	54	54
5	2	55	55
6	3	56	56
7	4	57	57
8	5	58	58
9	6	59	59
10	7	60	60
11	8	61	61
12	9	62	62
13	10	63	63
14	11	64	64
15	12	65	65
16	13	66	66
17	14	67	67
18	15	68	68
19	16	69	69
20	17	70	70
21	18	71	71
22	19	72	72
23	20	73	73
24	21	74	74
25	25	75	75
26	26	76	76
27	27	77	77
28	28	78	78
29	29	79	79
30	30	80	80

Grado di Invalidità accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata	Grado di Invalidità accertato	Percentuale da liquidare sulla somma assicurata
31	31	81	81
32	32	82	82
33	33	83	83
34	34	84	84
35	35	85	85
36	36	86	86
37	37	87	87
38	38	88	88
39	39	89	89
40	40	90	90
41	41	91	91
42	42	92	92
43	43	93	93
44	44	94	94
45	45	95	95
46	46	96	96
47	47	97	97
48	48	98	98
49	49	99	99
50	50	100	100

8.4.5.3 Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'invalidità permanente conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- **se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, Linear non corrisponde alcun indennizzo;**
- **se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, Linear corrisponde un indennizzo in base al grado di invalidità permanente eventualmente residuato, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'invalidità permanente totale.**

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia, la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 8.4.7 "Arbitrato irrituale".

8.4.5.4 Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille **la tabella di indennizzo riportata al precedente Art. 8.4.5.2 "Criteri di indennizzo dell'invalidità permanente", deve intendersi non operante.**

Linear riconoscerà, indipendentemente dal grado residuato, un indennizzo forfetario pari al 2% della somma assicurata per l'invalidità permanente, **con il massimo di € 1.000.**

8.4.6 Anticipo indennizzo

Per l'invalidità permanente, **trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro**, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile indennizzo **con un massimo di € 50.000 da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, a condizione che**:

- non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'infortunio;

- risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di invalidità permanente superiore al 5%.

Linear provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto di Linear alla **restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia**.

8.4.7 Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro nonché su causa, natura e conseguenze dell'Infortunio possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, anche nell'ipotesi che questi non sia il Contraente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, **e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali**. In ogni caso Linear e Contraente possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del sinistro.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

8.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

8.5.1 Modalità di attivazione e gestione del sinistro

Per attivare la garanzia, **l'Assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear, contattando il servizio sinistri di Linear (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") e inviando la documentazione eventualmente richiesta.**

Prima di affrontare qualunque spesa, l'Assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Linear.

Spetta all'Assicurato l'obbligo di interrompere i termini di prescrizione. Entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, Linear invia all'Assicurato la propria valutazione in merito e sull'opportunità di procedere o meno.

Linear può richiedere ulteriore documentazione; in questo caso il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Decorsi 60 giorni, in assenza di comunicazioni da parte di Linear, l'Assicurato può avviare l'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Se Linear non autorizza l'azione, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e, in caso di esito favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

8.5.2 Pagamento dell'indennizzo

Linear provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il compenso dovuto al professionista nel termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento, **previa valutazione della congruità dell'importo richiesto o dal lodo arbitrale ai sensi dell'Art. 8.5.3 "Arbitrato irrituale".**

8.5.3 Arbitrato irrituale

Se c'è disaccordo tra l'Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le parti, fermo il diritto a rivolgersi all'autorità giudiziaria, possono affidare la decisione sul comportamento da tenere a un arbitro che provvede secondo equità.

Linear avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di questa procedura.

Se non c'è accordo tra le parti, l'arbitro è nominato su richiesta di una di esse dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale dove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitro, salvo il caso di esito favorevole all'Assicurato.

Il lodo deve essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

TABELLA DI CONVERSIONE FRA LE CLASSI DI MERITO BONUS MALUS DI C.U. (CONVERSIONE UNIVERSALE) E QUELLE INTERNE DEL PRODOTTO BEREBEL AUTOVETTURE

Tabella di conversione Classe Universale (CU) e Classe di merito Interna Linear BeRebel (CI)	
CLASSE CU	**CLASSE Linear BeRebel di assegnazione (CI)**
1 provenienza da classe 1	0
1 provenienza da classe 2	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

GLOSSARIO

Ai seguenti termini, che integrano il contratto, Linear e il Contraente attribuiscono il seguente significato:

A

abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul veicolo fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.

allestimento: si tratta della configurazione del veicolo che ogni casa automobilistica determina prendendo in considerazione sia dati tecnici, come la cilindrata del motore, la potenza (espressa in KW o cavalli fiscali) e l'alimentazione, che eventuali optional di serie (come a esempio il sistema di antifurto, i cerchi in lega o i sensori di parcheggio) che concorrono a determinare il costo (prezzo del veicolo a nuovo) del veicolo e conseguentemente il valore assicurabile.

app BeRebel: programma applicativo di BeRebel S.p.A per smartphone finalizzato alla preventivazione, stipula e gestione della polizza.

appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Per la garanzia Assistenza è la persona che si trova a bordo del veicolo. Per la garanzia Infortuni del conducente è il conducente del veicolo assicurato in polizza.

assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

assicurazione "a valore intero": forma di assicurazione che prevede la copertura del valore commerciale del veicolo (e degli accessori aggiuntivi di serie e non di serie, questi ultimi se assicurati). Qualora il valore commerciale del veicolo assicurato, al momento del sinistro, risulti superiore al valore assicurato, si ha sottoassicurazione e si applica la regola proporzionale.

assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di assicurazione per la quale Linear risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, indipendentemente dal valore commerciale del veicolo e degli accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

attestazione o attestato (attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il veicolo.

avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestazione (Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi. Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate, sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento unico, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

B

banca dati: la banca dati elettronica che le compagnie di assicurazioni hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. g) del Regolamento Ivass 9/2015.

BeRebel S.p.A.: BeRebel S.p.A. con sede in Bologna CF. 03959831201 e P. IVA n. 03959831201 iscritta con il n. A000710054 alla sezione A del Registro degli intermediari assicurativi, che distribuisce la polizza.

C

carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

carta verde: certificato internazionale di assicurazione che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace assicurazione R.C. Auto nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'assicurazione R.C. Auto stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

centrale operativa: parte della struttura organizzativa di UnipolAssistance S.c.r.l. deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare le prestazioni o erogarne direttamente alcune.

codice (codice delle assicurazioni private): Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche.

Condizioni di Utilizzo dei servizi BeRebel: il documento che riepiloga le Condizioni di Utilizzo dei Servizi dell'app BeRebel S.p.A. e che il contraente accetta per la conclusione del contratto.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il premio.

contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

D

danno indennizzabile: somma dovuta da Linear in caso di sinistro non ancora depurata di eventuali franchigie, scoperti o minimo non indennizzabile, se pattuiti in polizza.

danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

danno totale: la perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del valore commerciale al momento del sinistro, compresi gli accessori aggiuntivi non di serie qualora previsti in polizza.

degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "danno parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

deposito cauzionale: somma pagata dal Contraente a BeRebel S.p.A. all'emissione del contratto a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni connesse al pagamento dell'eventuale premio di conguaglio chilometrico e alla restituzione del dispositivo telematico RebelBot concesso in comodato d'uso.

destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.

dispositivo telematico RebelBot: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Documento unico: Documento unico di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- i dati tecnici del veicolo;
- i dati di intestazione del Veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del Nuovo Codice della Strada;
- i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;
- i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel Documento unico sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del Veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

domicilio: il domicilio è il luogo in cui una persona ha posto la sede principale dei propri interessi o affari.

E

ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

F

familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

franchigia (o minimo non indennizzabile): parte del danno indennizzabile, espressa in cifre, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G

guasto (per la garanzia Assistenza stradale): danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo in condizioni normali. Non sono considerati guasti la foratura, lo scoppio di uno o più pneumatici, l'esaurimento del carburante e il rifornimento con errato tipo di carburante.

guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

I

incendio: combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può auto estendersi e propagarsi.

incidente (incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o con il rischio di aggravamento del danno subito.

indennizzo/risarcimento: somma dovuta da Linear in caso di sinistro al netto di eventuali franchigie, scoperti o minimo non indennizzabile, se pattuiti.

infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

L

Linear: Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul Documento Unico.

luogo dell'assistenza: località presso la quale Linear è chiamata ad erogare le prestazioni previste.

M

massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

N

network specializzato grandine di UnipolService: il servizio di riparazione diretta dei danni da grandine di UnipolService.

nucleo di riferimento: Contraente (anche se professionista o artigiano), parenti od affini stabilmente conviventi con il Contraente, genitori e figli non conviventi del Contraente o del coniuge/compagno/a, coniuge o convivente di fatto, collaboratori/trici familiari.

O

osservazione della sinistrosità: la prima osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina con un'osservazione di 10 (dieci) mesi. I periodi successivi hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza dell'osservazione precedente.

P

periodo di osservazione: è il periodo di tempo nel quale vengono registrati gli eventuali sinistri causati dall'assicurato, ai fini dell'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.

polizza: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

premio: somma dovuta dal Contraente a Linear quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come premio netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C. Auto), del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

premio minimo mensile: parte minima fissa del premio che deve essere pagata alla stipula del contratto.

prestazione di assistenza (o prestazione): l'aiuto che Linear mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (indennizzo).

proprietario del veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi telematici" stipulato dal Contraente.

punti di ritiro: aree o luoghi designati (es. tabaccherie, edicole, cartolerie etc.) in seguito ad un accordo con uno o più corrieri, destinati a ricevere e trattenere per un periodo massimo prestabilito il dispositivo telematico RebelBot ai fini del ritiro dello stesso da parte del Contraente. La scelta del punto di ritiro da parte di quest'ultimo deve essere effettuata dal relativo elenco presente nel flusso di acquisto della polizza in app o sul sito www.berebel.it.

Q

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore commerciale dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

R

rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La "responsabilità paritaria" dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'attestato di rischio.

responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La "responsabilità principale" dà luogo ad annotazione nell'attestato di rischio ed applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

ricambi: si intendono come Ricambi sia quelli "originali nuovi", sia quelli "equivalenti" o di "rotazione (o rigenerati)".

I "Ricambi originali nuovi" sono conformi al regolamento BER 1400/2002 articolo 1) lett. t), vale a dire pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio del veicolo. Sono compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Inoltre, sono considerati pezzi di ricambio originali se il produttore degli stessi certifica che la qualità corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore del veicolo.

I "Ricambi equivalenti" sono pezzi di ricambio fabbricati da produttori indipendenti dalla catena di produzione.

I "Ricambi ricondizionati", originali o equivalenti, sono pezzi di ricambio usati che subiscono il processo di ricondizionamento in modo da restituire la stessa qualità, prestazione e durabilità del ricambio nuovo compresa la relativa garanzia.

rivalsa: diritto che ha Linear di recuperare, nei confronti del Contraente o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a terzi, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'Assicurato al risarcimento del danno.

S

scoperto: parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

somma assicurata: è la somma indicata in polizza che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.

struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

T

tabella di conversione: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del veicolo per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna Linear BeRebel, disponibile sul sito internet di Linear.

tariffa: insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

tecnica di comunicazione a distanza: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

U

UnipolGlass: società del Gruppo Assicurativo Unipol che offre il servizio di riparazione e sostituzione dei cristalli, mettendo a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale.

UnipolService: è una società del Gruppo Assicurativo Unipol specializzata nei servizi di riparazione, che mediante un network di centri di riparazione selezionati fornisce ai clienti del Gruppo riparazioni certificate.

V

valore assicurato: importo del veicolo indicato in polizza e degli eventuali accessori aggiuntivi non di serie il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal Contraente alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice Infocar” di Quattroruote.

valore commerciale: importo del veicolo determinato in base al “Codice Infocar” (“quotazione valore di vendita”) indicato da Quattroruote.

veicolo: l’autovettura o l’autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all’articolo 54 lettere 'a' e 'c' del Codice della Strada), indicato in polizza. Il veicolo deve essere adibito ad uso proprio.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

ACQUISTARE LA POLIZZA

Se vuoi informazioni su un preventivo o inviare i documenti per l'acquisto

- online: www.berebel.it
- e-mail: clienti@berebel.it

MODIFICARE LA TUA POLIZZA E RINNOVARE

Se vuoi modificare i dati anagrafici, richiedere duplicati, recedere dalla polizza, chiederne la risoluzione oppure inviare documenti

- app BeRebel
- e-mail: clienti@berebel.it
- PEC: berebel@pec.unipol.it
- BeRebel S.p.A., via Stalingrado 37, 40128 Bologna (BO)

DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

- e-mail: sinistri.berebel@linear.it
- telefono: **+39 051 7193999** lunedì - venerdì 8.30 - 19.00 sabato 8.30 - 13.30
- posta: **Linear Assicurazioni, via del Gomito 1, 40127 Bologna (BO)**

RICHIEDERE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRADALE O EVENTUALE RIMBORSO

- telefono h24: **800 274 722** dall'estero: **+39 011 6523372**
  (a tali numeri risponde la Struttura organizzativa di UnipolAssistance società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marenco 25 e Centrale operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno)
- fax: **+39 011 6533875**

CONSULTARE L'ELENCO DELLE CARROZZERIE CONVENZIONATE UNIPOLSERVICE E DEL "NETWORK SPECIALIZZATO GRANDINE UNIPOLSERVICE"

- www.unipolservice.it
- Numero Verde: **800 272 272**
  (a tale numero risponde la Struttura organizzativa di UnipolService con sede legale in Torino, via C. Marenco, 25, a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno)

CONSULTARE L'ELENCO DEI CENTRI CONVENZIONATI UNIPOLGLASS

- www.unipolglass.it
- Numero Verde: **800 055 088**

Informativa sull'uso dei tuoi dati e sui tuoi diritti

Edizione 12/06/2026

INFORMATIVA SULL'USO DEI TUOI DATI E SUI TUOI DIRITTI

(BRB_Info_Cont_01 – ed. 12.06.2026)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679[1] (di seguito anche il "**Regolamento**"), desideriamo informarti che per fornirti i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti per te, Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. e BeRebel S.p.A. (di seguito, rispettivamente, "**Linear**" e "**BeRebel**"), in qualità di autonome titolari del trattamento e di contitolari per i trattamenti che saranno di seguito descritti, tratteranno alcuni dati che ti riguardano. Potremmo altresì trattare dati di interessati diversi dal contraente, qualora necessari per l'esecuzione del contratto (ad esempio qualora il proprietario del veicolo e il contraente di polizza non coincidano): in tali casi **è richiesto al contraente di mettere a disposizione la presente informativa anche agli altri interessati con cui Linear e BeRebel non instaurano un rapporto, prima di comunicarci i dati che li riguardano.**

1) Quali dati raccogliamo e perché

BeRebel quale autonomo titolare

In App - Quando scarichi l'app BeRebel (anche "**l'App**") ti chiediamo innanzitutto di fornirci il tuo numero di cellulare (e validarlo con una breve procedura basata su OTP), per creare fin da subito la tua utenza/area personale e darti la possibilità di elaborare un preventivo, salvarlo e sottoscrivere una polizza. Se deciderai di richiedere un preventivo, e qualora diventassi, successivamente, nostro cliente, i tuoi recapiti saranno condivisi con Linear, così come gli altri dati che ci fornirai, ma nella primissima fase dell'utilizzo dell'App sono raccolti da BeRebel esclusivamente nel perseguimento del legittimo interesse del titolare alla migliore gestione della preventivazione nei confronti di più soggetti idonei (ad esempio perché appartenenti ad uno stesso nucleo familiare) a beneficiare di un unico rapporto contrattuale, secondo quanto previsto nelle condizioni di polizza, fatto sempre salvo il tuo diritto di richiedere un preventivo non vincolante, senza fornire i tuoi dati di contatto, immettendo data di nascita e targa del veicolo sul sito berebel.it.

Con il tuo consenso, raccoglieremo anche dati sul tuo utilizzo dell'App (ad esempio, in merito a eventi anomali di interruzione dell'App, numero di passaggi impiegati per raggiungere una sezione o compiere un'azione, ecc.), e li analizzeremo al fine di ottimizzare l'esperienza degli utenti e offrirti un servizio sempre migliore. Sempre e solo con il tuo consenso potremmo utilizzare i tuoi dati di contatto al fine di inviarti comunicazioni commerciali relative a prodotti, servizi o iniziative di BeRebel e delle società facenti parte del gruppo Assicurativo Unipol[2] e di terzi, nonché per finalità di vendita diretta e ricerche di mercato, incluse indagini sulla qualità e soddisfazione dei servizi, mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprensive di modalità automatizzate di contatto e tradizionali.

Potremmo infine utilizzare il tuo indirizzo di posta elettronica, da te fornito nell'ambito della vendita di un nostro prodotto o servizio, per proporti un servizio analogo a quello oggetto della vendita: tale trattamento si basa sul legittimo interesse di BeRebel a pubblicizzare i propri prodotti e servizi nei confronti dei clienti e, ai sensi dell'art. 130 comma 4 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) non è richiesto il tuo consenso, salvo il diritto di opporti in qualsiasi momento a questo trattamento (vedi par. 6, Diritti dell'interessato).

Sul Sito – BeRebel è inoltre titolare dei dati raccolti e trattati in relazione alla tua eventuale navigazione sul suo sito Internet www.berebel.it[3]: consulta l'informativa presente sul sito per ogni ulteriore dettaglio.

Reclami – BeRebel è autonomo titolare per i trattamenti dei dati necessari a gestire i reclami avanzati nei suoi confronti quale intermediario assicurativo.

Linear quale autonomo titolare

Linear tratterà i tuoi dati in qualità di autonomo titolare per la fase di apertura, gestione/istruttoria e liquidazione di eventuali sinistri, ivi comprese le attività di antifrode liquidativa. Il trattamento persegue finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e liquidativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni e servizi assicurativi previsti in tuo favore in caso di sinistro e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) analisi statistiche e tariffarie (a tali fini i dati, esclusi quelli particolari, possono essere elaborati secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi di Linear allo svolgimento delle sopra indicate attività.

Qualora fra i dati relativi al sinistro vi siano categorie particolari di dati personali (idonei, ad esempio, a rivelare il tuo stato di salute), sarà richiesto il tuo consenso al trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento. Al momento dell'apertura di un eventuale sinistro, riceverai una ulteriore e più dettagliata informativa sul trattamento dei tuoi dati.

[1] Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
[2] Per l'elenco completo e aggiornato di tutte le società facenti parte del gruppo Assicurativo Unipol, si rinvia al sito www.unipol.com.
[3] Con l'eccezione dei dati trattati in adempimento alle prescrizioni del Regolamento IVASS 41/2018 in materia di Area riservata, dei quali, con BeRebel, è contitolare Linear.

Linear e BeRebel quali contitolari

Linear e BeRebel agiscono in qualità di contitolari, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, per i seguenti trattamenti di dati personali. Nella tabella sono indicati i dati trattati, la base giuridica ed il ruolo svolto da ciascuna contitolare nel trattamento dei tuoi dati.

<table>
<tr><th rowspan="2">AMBITO DI TRATTAMENTO / FINALITA'</th><th rowspan="2">BASE GIURIDICA</th><th rowspan="2">DATI TRATTATI</th><th colspan="2">RUOLO CONTITOLARE</th></tr>
<tr><th>BeRebel</th><th>Linear</th></tr>
<tr><td>Home insurance da sito BeRebel (dati trattati in adempimento alle prescrizioni del Regolamento IVASS 41/2018)</td><td>Esecuzione del contratto / Prestazione di servizio</td><td>E-mail del cliente, dati di polizza</td><td>Costruisce e gestisce l'Area riservata, ha accesso ai dati e risponde alle richieste degli utenti</td><td>Ha accesso all'Area riservata e ai dati con finalità di controllo delle funzionalità e dei contenuti</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Dati necessari per elaborare, salvare ed acquistare il preventivo</td><td>Esecuzione del contratto / Prestazione di servizio</td><td>Numero di targa, data di nascita del proprietario del veicolo, dati anagrafici del contraente e di eventuali altri soggetti inclusi nel contratto assicurativo, e-mail, numero di cellulare.</td><td rowspan="3">Competenza per le decisioni relative alla fase costitutiva e pre-contrattuale del trattamento nell'ambito dei limiti assuntivi dettati da Linear. Ha accesso e tratta i dati dei preventivi</td><td rowspan="3">Una volta definite le regole assuntive, non ha competenza per le decisioni relative alla fase costitutiva e pre-contrattuale del trattamento, ma ha accesso in sola lettura ai dati al fine di svolgere il controllo dell'attività del distributore e per eventuali adempimenti normativi correlati</td></tr>
<tr><td>Legittimo interesse (valutazione del rischio e antifrode assuntiva)</td><td>Dati di merito creditizio con relativi scoring, indirizzo di residenza del proprietario del veicolo, eventuali dati passati sull'utilizzo di Unibox che rivelino direttamente anomalie sotto il profilo di contrasto alle frodi e di affidabilità creditizia (mancati pagamenti, mancata restituzione della Unibox, manomissioni, ecc.), dati sui soggetti anagrafici e sui rischi a essi connessi desunti da portafogli Unipol Assicurazioni S.p.A. e Linear, dati su rapporto precedente del contraente che sia già stato cliente di BeRebel</td></tr>
<tr><td>Obbligo di legge (Legge Bersani)</td><td>Dati sulla relazione tra soggetti diversi dal contraente nell'ambito del contratto assicurativo, al fine dell'assegnazione della classe di merito</td></tr>
<tr><td>Sottoscrizione della Polizza</td><td>Esecuzione del contratto / Prestazione di servizio</td><td>Dati anagrafici del contraente e di eventuali altri soggetti inclusi nel contratto assicurativo, dati di contatto, dati su modalità di pagamento</td><td colspan="2">Ha competenza per le decisioni sui trattamenti necessari a eseguire il contratto assicurativo. Ha accesso diretto e tratta i dati delle polizze.</td></tr>
<tr><td>Definizione/affinamento del rischio e delle tariffe (su dati telematici)</td><td>Esecuzione del contratto / Prestazione di servizio</td><td>Sintesi dei dati raccolti dal dispositivo telematico RebelBot[4], contenente:
- numero km e tempi di percorrenza effettuati per singola giornata;
- numero km totali per giornata;
- suddivisione km per fascia oraria (Notturna| Diurna);
- suddivisione km per tipo di strada (Urbana | Extraurbana | Autostrada);
- suddivisione km per provincia attraversata;
- numero accensioni e spegnimenti al giorno;
- score relativo alla variazione del rischio in considerazione del tempo complessivo trascorso dal veicolo, su base mensile, in province più o meno pericolose rispetto ad un cluster di riferimento (il cluster delle province a maggior rischio - individuate sulla base della lista delle province a maggior tasso di sinistrosità elaborata da IVASS - e le modalità di applicazione dello score sono dettagliati nelle Condizioni di Assicurazione);
- numero complessivo di accelerate/frenate brusche (cioè superiori a "0,3g") per mese;
- score che confronta la velocità dell'assicurato in ogni cella/fascia oraria rispetto alla media di tutti i guidatori.</td><td>Ha accesso ai dati aggregati delle scatole nere installate sui veicoli (indicatori telematici sintetizzati) al fine di definire il profilo tariffario del Cliente ed applicare l'eventuale scontistica legata allo stile d'uso "virtuoso" del veicolo.</td><td>Ha accesso ai dati aggregati delle scatole nere installate sui veicoli ai fini del monitoraggio sulla adeguata applicazione delle tariffe.</td></tr>
</table>

[4] Per ulteriori dettagli si veda l'informativa contrattuale sul trattamento dei dati personali resa da UnipolTech S.p.A. contestualmente alla sottoscrizione del contratto di abbonamento ai servizi relativi all'installazione ed utilizzo del dispositivo RebelBot.

In relazione all'ambito di trattamento "Dati necessari per elaborare, salvare ed acquistare il preventivo", le attività di preventivazione e di prevenzione e contrasto delle frodi in fase assuntiva prevedono la consultazione delle seguenti banche dati (si veda anche par. 3, Come trattiamo i dati):

- SCIPAFI (Sistema Centralizzato Informatico Prevenzione Amministrativa Furto di Identità), limitatamente ai dati necessari per verificare la relazione tra soggetti diversi dal contraente nell'ambito del contratto assicurativo, al fine dell'assegnazione della classe di merito;
- ANIA;
- Crif e Cerved, con particolare riferimento ai dati di merito creditizio con relativi scoring per la profilazione tecnica del rischio e all'indirizzo di residenza del proprietario del veicolo.

2) Natura del conferimento

Il conferimento dei dati che, in base a quanto sopra rappresentato, sono raccolti per effettuare un trattamento che si basa sul tuo consenso (es.: analisi dei dati di utilizzo dell'App BeRebel, utilizzo dei dati di contatto per invio di comunicazioni commerciali) è del tutto facoltativo e non influisce in alcun modo sul rapporto assicurativo e sulle prestazioni che vi sono connesse. Non può invece prescindersi dalla raccolta (presso l'interessato e presso banche dati pubblicamente accessibili) dei dati che sono necessari per l'elaborazione del preventivo e l'esecuzione del contratto, o che devono essere raccolti in base ad obbligo normativo o nel perseguimento di un legittimo interesse del titolare o dei contitolari, così come dettagliato al par. 1, Quali dati raccogliamo e perchè: in tali casi il mancato conferimento impedisce il perfezionamento e/o l'esecuzione del contratto di cui sei parte.

3) Come trattiamo i dati

I tuoi dati saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy e gestiti prevalentemente con strumenti elettronici, con apposite procedure informatizzate e logiche di elaborazione dei dati coerenti con le finalità perseguite.

Talune operazioni di trattamento si basano sull'elaborazione automatizzata (mediante algoritmi appositamente sviluppati) di dati provenienti da fonti diverse (ad es.: banche dati pubblicamente accessibili, dati raccolti dalle società del Gruppo Unipol), al fine di profilare tecnicamente il rischio con precisione già in fase assuntiva e ottimizzare di conseguenza il costo della polizza. Una ulteriore profilazione in funzione del rischio, e dunque della tariffa e parataariffa applicata, viene effettuata nel corso dell'esecuzione contrattuale, elaborando i dati di stile d'uso e di guida del veicolo[5]. Questi trattamenti sono essenziali per la conclusione e l'esecuzione del contratto e ne costituiscono una delle principali componenti innovative: in mancanza, non saremmo in grado di offrirti il prodotto BeRebel.

I tuoi dati saranno accessibili al personale autorizzato ed incaricato, nella misura di quanto strettamente necessario allo svolgimento delle mansioni cui risulta preposto.

4) Comunicazione dei dati

I tuoi dati non saranno oggetto di diffusione. Ove necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate, BeRebel e Linear potranno comunicare i tuoi dati a soggetti esterni di propria fiducia a cui sono affidati alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa e che operano quali responsabili del trattamento[6]. I tuoi dati potranno inoltre essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto di frodi, eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla affidabilità e puntualità nei pagamenti).

Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i tuoi dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte di Linear, BeRebel e/o di queste ultime di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che ti riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa[7].

I tuoi dati potranno, infine, essere comunicati e/o trattati da Linear e BeRebel in Italia o nella UE ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi anche fuori della UE: l'eventuale trasferimento dei tuoi dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell'UE, ove non dotati di sistemi adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà comunque effettuato nel rispetto dei presupposti e/o delle adeguate garanzie indicate dal Regolamento (es.: clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea).

5) Durata del trattamento

I tuoi dati personali saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

---

[5] Per maggiori dettagli sulle elaborazioni effettuate sui dati in relazione allo stile d'uso e di guida del veicolo consulta le Condizioni di Assicurazione.

[6] Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

[7] Ad esempio, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, ed in particolare per (i) disposizioni di IVASS, , Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'eventuale trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

Decorsi tali termini di conservazione, applicabili a tutti i dati che ti riguardano, o qualora non si instauri un rapporto contrattuale con noi:

- i dati relativi al tuo account BeRebel saranno cancellati decorsi 2 anni dall'ultimo accesso effettuato con le tue credenziali;
- i dati relativi al preventivo elaborato e/o salvato (anche qualora richiesto mediante accesso da PREVENTIVASS) saranno cancellati o anonimizzati alla scadenza di 1 anno e 15 giorni dalla data di decorrenza del rischio assicurabile;
- i dati di contatto, trattati per finalità commerciali e promozionali in costanza del tuo consenso e sempre salvo tua revoca che potrà intervenire in qualsiasi momento (vedi par. 6, Diritti dell'interessato), saranno cancellati decorsi 2 anni dalla cessazione del tuo rapporto con noi;
- i dati utilizzati per finalità di analisi e profilazione della tua navigazione in App saranno cancellati o anonimizzati decorso 1 anno dalla cessazione del tuo rapporto con noi.

6) Diritti dell'interessato

Gli artt. 15-22 del Regolamento ti garantiscono il diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli e/o integrarli, se inesatti o incompleti, di cancellarli o di chiedere la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrano i presupposti, di opporti al loro trattamento per motivi legati alla tua situazione particolare o qualora il trattamento sia effettuato a fini di marketing diretto, di ottenere la portabilità dei dati da te forniti, ove trattati in modo automatizzato per l'esecuzione del contratto o sulla base del tuo consenso.

Ove il trattamento dei dati sia basato sul tuo consenso, hai il diritto di revocarlo in ogni momento. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento svolto sino a quel momento.

Titolari e contitolari del trattamento dei tuoi dati, come meglio precisato al par. 1, Quali dati raccogliamo e perchè, e per le finalità ivi esposte, sono:

- Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (www.linear.it), con sede in Via del Gomito, 1 – 40127 Bologna;
- BeRebel S.p.A. (www.berebel.it), con sede in Via Stalingrado 37 – 40128 Bologna.

Per ogni eventuale chiarimento o questione riguardante il trattamento dei tuoi dati e richiesta relativa all'esercizio dei diritti a te spettanti in base al Regolamento, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati, puoi rivolgerti al "Responsabile per la protezione dei dati", nominato nell'ambito del Gruppo Unipol, all'indirizzo di posta elettronica privacy@berebel.it.

Resta fermo il tuo diritto di rivolgerti al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei tuoi dati personali e dei tuoi diritti.